



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 47

DATA PUBBLICAZIONE 14/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1. Rimborsi spese forfettari dei volontari ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 36/2021 (dal comunicato ufficiale n. 222 della L.N.D.).....	2
1.2. Modifiche agli artt. 2, 6, 11 e 12 del “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC” (dal comunicato ufficiale n. 227 della L.N.D.).....	2
1.3. Modifiche agli artt. 1, 3, 4 e 5 del “Regolamento elettorale per la elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea Federale in rappresentanza dei Tecnici” (dal comunicato ufficiale n. 228 della L.N.D.).....	2
1.4. Segreteria L.N.D.	2
1.4.1. Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all’attività agonistica	2
1.4.2. Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e.....	3
1.4.3. Provvedimento di Svincolo per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Accolti	3
1.4.4. Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) - respinti	4
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	4
2.1. Segreteria S.G.S.....	4
2.1.1. Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - accolti	4
2.1.2. Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - Respinti	4
2.1.3. Provvedimento di annullamento “carta assicurativa” della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	5
2.1.4. Deroghe all’utilizzo di giovani calciatrici per l’attività di settore giovanile e scolastico	5
2.1.5. Fair-Play – Green Card assegnate	5
2.1.6. Convocazione Selezione Territoriale U15 Femminile Taurinense	5
2.2. Modifiche al programma gare	7
2.2.1. Variazioni disputa gare – L.N.D.	7
2.2.2. Variazioni disputa gare – S.G.S.....	7
2.2.3. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	7
2.2.4. Recuperi L.N.D. – S.G.S.....	8
3. RISULTATI.....	8
4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	18
5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	49

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Rimborsi spese forfettari dei volontari ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 36/2021 (dal comunicato ufficiale n. 222 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 117/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 222 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Modifiche agli artt. 2, 6, 11 e 12 del “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC” (dal comunicato ufficiale n. 227 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 119/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 227 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Modifiche agli artt. 1, 3, 4 e 5 del “Regolamento elettorale per la elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all’Assemblea Federale in rappresentanza dei Tecnici” (dal comunicato ufficiale n. 228 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 120/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 227 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Segreteria L.N.D.

1.4.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all’attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
-----------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

ANRICO LEONARDO	FUTSAL SAVIGLIANO	09/11/2009	12/09/2025	09/11/2024
-----------------	-------------------	------------	------------	------------

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.4.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
7004266	ANSELMO SAMUELE	18/09/2003	ASD CHERASCHESE 1904	10/11/2024
6723757	BARBUI ALESSANDRO	30/10/2002	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	13/11/2024
5829625	BARRELLA LORENZO	14/06/2001	CBS SCUOLA CALCIO ASD	11/11/2024
1009800	CEESAY EBRIMA	01/11/1996	USD CARRARA 90	08/11/2024
5876358	GROSSO FEDERICO	09/05/2003	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	11/11/2024
2051502	KUMBULLA DONALD	05/12/1997	ASD PANCALIERICASTAGNOLE	13/11/2024
2050029	LANZAFAME LUCA	28/12/2006	USD VANCHIGLIA 1915	07/11/2024
6742044	LOCURATOLO SIMONE	17/11/1995	APD VALLE CERVO ANDORNO	12/11/2024
4303711	MANCUSO MARCO	22/12/1994	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	12/11/2024
4341173	MICHELOTTI SIMONE	02/07/1996	ASD S.D. SAVIO ASTI	09/11/2024
4063028	PATTI DANIELE	21/05/1990	APD VALLE CERVO ANDORNO	14/11/2024
6993613	PEIRANO LORENZO	13/06/2002	USD ALPIGNANO	07/11/2024
2458296	PEPE FEDERICO	06/12/2004	ASD SALICE	13/11/2024
4571125	POLETTI PAOLO	03/04/1993	ASD GATTINARA FC	09/11/2024
6951388	RUSU FABRIZIO	21/11/2003	ASD S.D. SAVIO ASTI	07/11/2024
1007817	SENE PAPE IBRAHIMA	28/10/1996	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	12/11/2024
5217572	TOZZI JACOPO	30/12/1997	CBS SCUOLA CALCIO ASD	12/11/2024
3474660	TULINO ARDEN	07/04/1984	ASDC CANELLI 1922	13/11/2024
6978521	VENTRE CHRISTIAN	21/09/2001	VALENZANA MADO SSDARL	14/11/2024

1.4.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2090892	ANDRIS ANDY GABRIEL	10/02/2004	USD CAFASSE BALANGERO
2372780	BONGHI SIMONE	17/09/2006	POZZOMAINA SRL SSD
6963904	BOTTALICO ALESSANDRO	05/07/2005	ASD BULE BELLINZAGO
3356477	GROSSO PIETRO	16/02/2008	USD QUINCINETTO TAVAGNASCO
2376577	HAMDI TAHA	12/08/2005	BANCHETTE COLLERETTO G.P.
7078867	IACOBUCCI DANIEL	04/01/2005	PONTDONNAZHONEARNADEVANC

1.4.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) **- RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2332586	GIORIA FILIPPO	27/11/2005	-
Motivazione:	Il calciatore risulta già svincolato.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2938328	CASELLA ALESSANDRO	20/08/2011	ASD CALCIO SETTIMO
3144328	CAPATTI MIRKO	10/11/2012	ACADEMY LASCARIS ASD
3442596	DEMICHELI MATTEO	02/03/2013	FC MOREVILLA
2891537	FERRAINA GABRIELE	12/11/2010	ASD ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
4441756	FRACASSO LORENZO	29/08/2011	ASD ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
3424052	GONELLA MASSIMO NICOLA	05/01/2011	ASD TORRETTA NSL
3247297	LA MARCA LEONARDO	11/09/2012	ACADEMY LASCARIS ASD
3527465	PALMAS ALESSANDRO	29/06/2009	USD CASELLE CALCIO
4428068	PITARRESI LUCA	02/10/2012	ASD FORTITUDO F.O.
3086768	SUMAN FEDERICO	08/09/2010	ACD LUCENTO
3217836	TRAMONTANA NICOLO	09/07/2013	ASD CHIERI
3549674	TUCCI LORENZO	13/02/2013	ASD ASTI

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3836057	BRACJA ALTEO	15/11/2014	ASD ACCADEMIA BACIGALUPO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3840647	BRACJA ALGER	13/05/2013	ASD ACCADEMIA BACIGALUPO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3398399	MILANI CHRISTIAN	06/12/2012	SSD RIVAROLESE 1906 SRL

Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto, alla data di invio dell'istanza, non sono ancora trascorse le quattro giornate di inattività riferite all'attività ufficiale (Esordienti 2° anno - IVREA).		
3552568	VITROTTI LORENZO	10/12/2013	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3635293	TRIMBOLI PAOLO FRANCESC	17/12/2015	GSD VOLPIANO PIANESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
4286412	TRINCONE FEDERICO	23/09/2014	ASD BEIBORG
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4391404	AVARO EDOARDO	24/06/2016	FC MOREVILLA
3854936	D ANTUONO KEVIN	13/03/2017	ADP BSR GRUGLIASCO

2.1.4. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 67 del 7/11/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.5. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde “Green Card”.

Morotti Federico

Cat. Esordienti 2° Anno

Dufour Varallo

Segnalazione spontanea di un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.6. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE TAURINENSE

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d'Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile comunica l'elenco delle

ragazze convocate per il giorno **Mercoledì 20 Novembre 2024, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Montebianco, 7 – Romagnano Sesia (NO) (erba sintetica).
Si ringrazia la Società Romagnano Calcio.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: sel.taurinensesgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atlete ore 14:00; inizio allenamento ore 15:30.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO

Collaboratore tecnico: Daniele D'ANCONA

Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE

Medico: Alessandro BUTTA'

Fisioterapista: Matteo AVITABILE

Area Psicologica: Debora LANDA

Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BIANCONI	MARTINA	06/09/2011	BAVENO STRESA SSD ARL
BISCARDI	MARIKA	04/02/2010	SANTALESSANDRO ANSPI ASD
BONZANI	SANDY	24/12/2011	BAVENO STRESA SSD ARL
CURCIO	ELEONORA	18/10/2011	ACCADEMY PRO VERCELLI
DE GAUDENZI	ARIANNA	01/04/2011	BAGNELLA CALCIO 1972
DE MORI	SOFIA	07/09/2010	ACCADEMY PRO VERCELLI
FALCIANI	MARTINA	16/01/2011	ACCADEMY PRO VERCELLI
FAROTTO	ANNA	23/05/2010	CITTA DI CASALE
FASOLA	VALENTINA	23/06/2011	MERGOZZESE
FORNO	GAIA	13/08/2011	PONDERANO
FRANCESCA	DUMA	15/01/2011	UNION NOVARA
GODI	ANNA	08/02/2011	SANTALESSANDRO ANSPI ASD
GUARNACCIA	LUDOVICA	13/12/2010	BULEBELLINZAGO
GUZA	ELEIDIS	16/07/2011	ARONA CALCIO
ILIE	CARLA BEATRICE	25/09/2010	ACCADEMY PRO VERCELLI
JORCHE	BASMA	09/01/2010	COSSATESE
LIBRETTI	CAMILLA	15/08/2010	BULEBELLINZAGO

MAINELLI	ESTER	26/08/2011	BULEBELLINZAGO
MISEROCCHI	GIULIA	14/10/2010	VARZESE
MUSCHITIELLO	ZOE	03/07/2010	UNION NOVARA
PAESANTE	GINEVRA	02/11/2011	QUARONESE
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	BULEBELLINZAGO
PIAZZA	ELISA	24/02/2011	BAVENO STRESA SSD ARL
PREGNOLATO	SARA	19/04/2011	QUARONESE
RINALDO	ELENA	01/02/2011	VALLE ELVO
SONCIN	SAMANTHA	20/09/2011	COSSATESE
TAMBURELLA	MARTA	06/12/2010	GAGLIANICO C.S.I
VALSESIA	EMMA	28/11/2011	SANTALESSANDRO ANSPI ASD
VERDINA	DESIREE	29/11/2010	BAVENO STRESA SSD ARL
VITTORIA	DUMA	15/01/2011	UNION NOVARA
WAFIQ	AYA	20/08/2011	UNION NOVARA
ZAMBONINI	CHIARA	02/09/2010	VARZESE

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoannotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

FULGOR CHIAVAZZESE R.V. Camp. di Promozione – Gir. A Via Libertà – Valdengo

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoannotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicato:

AOSTA CALCIO 511 Camp. Reg. Under 14 – Gir. B Via Corrado Gex - Reg. Prieure–Saint Pierre
 BULE' BELLINZAGO Camp. Reg. Under 17 Fem. – Gir. A Domenica ore 12.30

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.4. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico, anche in virtù delle delibere adottate dal Giudice Sportivo.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della terza fase:

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
DUFOUR VARALLO	- ARONA CALCIO	3 - 5	A.S.D. CITTA DI COSSATO	- LUPETTI BIANCHI TRINO	5 - 3
Qualificata: ARONA CALCIO			Qualificata: LUPETTI BIANCHI TRINO		
GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- VALLORCO	3 - 0	LUCENTO	- LESNA GOLD	1 - 3
Qualificata: RIVAROLESE 1906 S.R.L.			Qualificata: LESNA GOLD		
GIRONE E - 1 Giornata - R			GIRONE F - 1 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CARIGNANO A.S.D.	3 - 1	ALBESE CALCIO	- MONREGALE CALCIO	2 - 1
Qualificata: CARIGNANO A.S.D.			Qualificata: ALBESE CALCIO		
GIRONE G - 1 Giornata - R			GIRONE H - 1 Giornata - R		
(1) VILLAFRANCA	- INFERNOTTO CALCIO	6 - 4dcr	SPARTAK SAN DAMIANO	- CASTELLAZZO B.DA	2 - 4
(1) - disputata il 13/11/2024			Qualificata: CASTELLAZZO B.DA		

Pertanto, in virtù dei risultati acquisiti, si trascrive – qui di seguito – la composizione degli accoppiamenti dei quarti di finale:

GIRONE A: ARONA CALCIO - LUPETTI BIANCHI TRINO

GIRONE B: LESNA GOLD - RIVAROLESE 1906 S.R.L.

GIRONE C: CARIGNANO A.S.D. - VILLAFRANCA

GIRONE D: ALBESE CALCIO - CASTELLAZZO B.DA

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alle semifinali (totale 4 squadre)

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE 1 - 3 Giornata - R			GIRONE 2 - 3 Giornata - R		
VIRTUS VILLADOSSOLA	- CALCIO VOGOOGNA	2 - 2	(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- CANNOBIESE 1906	1 - 0
(1) - disputata il 06/11/2024			(1) - disputata il 06/11/2024		
GIRONE 3 - 3 Giornata - R			GIRONE 5 - 3 Giornata - R		
CARPIGNANO	- SIZZANO	3 - 1	(1) RIVER PLAINE	- VALLE ELVO	5 - 7
(1) - disputata il 06/11/2024			(1) - disputata il 06/11/2024		
GIRONE 6 - 3 Giornata - R			GIRONE 7 - 3 Giornata - R		
(1) PRO PALAZZOLO	- CRESCENTINESE	3 - 0	(1) VALLE PO	- FOOTBALL CLUB VIGONE	1 - 1
(1) - disputata il 06/11/2024			(1) - disputata il 06/11/2024		
GIRONE 9 - 3 Giornata - R					
(1) VILLARBASSE	- SUSAL CALCIO	0 - 1			
(1) - disputata il 06/11/2024					
GIRONE 10 - 3 Giornata - R			GIRONE 11 - 3 Giornata - R		
(1) VDL FIANO PLUS	- PIANEZZA	3 - 1	(1) CIRIE CALCIO 1946	- SPORTIVA NOLESE	1 - 5
(1) - disputata il 06/11/2024			(1) - disputata il 06/11/2024		
GIRONE 12 - 3 Giornata - R			GIRONE 13 - 3 Giornata - R		
CASELLE CALCIO	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 3	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- BARRACUDA	5 - 0
GIRONE 14 - 3 Giornata - R			GIRONE 15 - 3 Giornata - R		
MIRAFIORI A.S.D.	- CIT TURIN LDE	4 - 1	(1) BUTTIGLIERESE 95	- VILLASTELLONE CARIGNANO	2 - 1
			(1) - disputata il 06/11/2024		
GIRONE 16 - 3 Giornata - R					
SPORTING CLUB	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 4			
GIRONE 18 - 3 Giornata - R			GIRONE 19 - 3 Giornata - R		
SAN BERNARDO	- STELLA MARIS	3 - 0	DON BOSCO ASTI	- COSTIGLIOLE F.C.	3 - 4
GIRONE 20 - 3 Giornata - R			GIRONE 21 - 3 Giornata - R		
BISALTA	- TRE VALLI	2 - 1	FULVIUS 1908	- FORTITUDO F.O.	3 - 1
SAN BENIGNO	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	2 - 2			
GIRONE 22 - 3 Giornata - R					
(1) POL. FRUGAROLESE	- VIGUZZOLESE	0 - 0			
(2) SALE	- CAPRIATESE	3 - 2			
(1) - disputata il 06/11/2024					
(2) - disputata il 06/11/2024					

Le classifiche ufficiali nonché la composizione dei gironi della seconda fase verranno pubblicati sul prossimo comunicato ufficiale in attesa della definizione dei gironi 4, 8 e 17.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
FONTA	- FUTSAL BORGO TICINO	7 - 2	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- REAL SCORPION	3 - 3
(1) LEINI 96	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	4 - 4	VALDOSTANA	- ONNISPORT CLUB	8 - 0
(1) - disputata il 07/11/2024					

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE B - 2 Giornata - A			GIRONE C - 2 Giornata - A		
CIGLIANO CALCIO	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	7 - 0	(1) SANTA RITA FUTSAL	- AURORA NICHELINO	2 - 10
			(1) - disputata il 06/11/2024		

GIRONE D - 2 Giornata - A		
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- LISONDRIA	5 - 7

GIRONE A - 2 Giornata - A		
U.S. SAINT PIERRE	- LEINI 96	Del GS

- **RECUPERI GARE DAL 6 AL 9 NOVEMBRE 2024**

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	2 - 5

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 5

GIRONE B - 3 Giornata - A		
(1) SANTANNA A.S.D.	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 9

(1) - disputata il 07/11/2024

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A		
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 7

- **RISULTATI GARE DAL 8 AL 12 NOVEMBRE 2024**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- PRO EUREKA	0 - 1
BIELLESE 1902	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 0
BRIGA	- PRO NOVARA	2 - 3
CALCIO SETTIMO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 1
LASCARIS 1954 ASD	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 2
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 1
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- BORGOSESIA CALCIO	0 - 3
VOLPIANO PIANESE	- VERBANIA CALCIO	1 - 0

GIRONE B - 10 Giornata - A		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 3
CHERASCHESE 1904	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 1
PINEROLO	- ALPIGNANO	1 - 1
PRO DRONERO	- ALBA CALCIO	1 - 2
PRO VILLAFRANCA	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	3 - 3
S.D. SAVIO ASTI	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 3
VANCHIGLIA 1915	- OVADESE SSDARL	3 - 0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- JUVENTUS DOMO	0 - 3	BARCANOVA CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 3
ARONA CALCIO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	3 - 0	BSR GRUGLIASCO ASD	- ROSTA CALCIO	0 - 1
DUFOUR VARALLO	- CAMERI CALCIO	3 - 0	CARRARA 90	- CAFASSE BALANGERO	1 - 2
FERIOLO CALCIO	- VIRTUS VERCELLI	0 - 1	DRUENTINA	- TORINESE 1894 ASD	1 - 1
IVREA CALCIO ASD	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	3 - 0	LUCENTO	- CENISIA A R.L.	4 - 2
MONTANARO	- GATTINARA F.C.	1 - 1	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- MAPPANESE	1 - 2
ORNAVASSESE	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	0 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- LESNA GOLD	0 - 1
UNION NOVARA	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 1	VENARIA REALE	- VALLORCO	1 - 1

GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
BOVES MDG CUNEO	- S.SEBASTIANO	3 - 1	ALBESE CALCIO	- CALCIO NOVESE	2 - 1
BUSCA 1920 A R.L.	- VILLAFRANCA	1 - 2	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- CANELLI 1922	2 - 2
MORETTA	- CAVOUR	0 - 1	LUPETTI BIANCHI TRINO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 1
NARZOLE CALCIO	- CARIGNANO A.S.D.	2 - 1	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- ARQUATESE VALLI BORBERA	1 - 2
PANCALIERICASTAGNOLE	- ATLETICO RACCONIGI	1 - 1	SAN GIACOMO CHERI	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 1
PEDONA BORGO S.D.	- PINEROLESE SPORT P.R.P.	3 - 1	SANTOSTEFANESE	- PSG SSDARL	2 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1	SOMMARIVA PERNO	- CITTA DI CASALE	0 - 2
SCARNAFIGI	- MONREGALE CALCIO	1 - 1			

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
CALCIO VOGOGNA	- QUARONESE	2 - 3	GAGLIANICO C.S.I.	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	3 - 2
CANNOBIESE 1906	- GRAVELLONA SAN PIETRO	4 - 0	JUNIOR TORRAZZA	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 1
CARPIGNANO	- BAGNELLA CALCIO 1972	1 - 0	LA VISCHESI	- CIGLIANO CALCIO	3 - 0
SERRAVALLESE 1922	- PIEDIMULERA	3 - 4	PONDERANO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	3 - 2
SIZZANO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	1 - 3	PRO PALAZZOLO	- SANTHIA 1903	3 - 4
VALDUGGIA CALCIO	- AGRANO SPORTIVA	1 - 4	TRECCATE CALCIO	- BORGOLAVEZZARO	0 - 0
VARZESE	- MOMO ATLETICO CALCIO	4 - 1	VALDILANA BIOGLIESE	- CRESCENTINESE	1 - 0
VIRTUS VILLADOSSOLA	- FONDOTOCE	1 - 0	VALLE CERVO ANDORNO	- VALLE ELVO	2 - 2

GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
BOSCONERESE A.S.D.	- CASELLE CALCIO	0 - 0	BARRACUDA	- VIANNEY	1 - 1
CALCIO MATHI	- VDL FIANO PLUS	2 - 3	BEIBORG	- VENAUS	2 - 2
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	- CORIO	3 - 1	GIAVENOCOZZE	- PIANEZZA	1 - 3
CIRIE CALCIO 1946	- AGLIE VALLE SACRA	0 - 0	MIRAFIORI A.S.D.	- KL PERTUSA	1 - 1
CIT TURIN LDE	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 2	OLYMPIC COLLEGNO	- AVIGLIANESE	3 - 2
G.A.R. REBAUDENGO	- SPORTIVA NOLESE	3 - 4	ORBASSANO CALCIO	- CASELETTE	1 - 0
RIVER PLAINE	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 2	SUSA CALCIO	- BEPPE VIOLA CALCIO	2 - 1
RIVER 1951	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1	VILLARBASSE	- SAN GIORGIO TORINO	3 - 2

GIRONE E - 10 Giornata - A			GIRONE F - 10 Giornata - A		
BUTTIGLIERESE 95	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	0 - 1	BISALTA	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	0 - 1
CANDIOLO	- PRO POLONGHERA	1 - 2	PIAZZA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 0
FOOTBALL CLUB VIGONE	- PEROSA A.S.D.	1 - 1	SALICE	- AMA BRENTA CEVA	2 - 0
LUSERNA	- S.SECONDO A.S.D.	2 - 0	SAN BENIGNO	- AZZURRA	0 - 0
MONCALIERI CALCIO 1953	- SAN BERNARDO	1 - 3	SANT ALBANO	- MARENE	2 - 0
NICHELINO HESPERIA	- CUMIANA SPORT	3 - 1	TRE VALLI	- MURAZZO	0 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- SPORTING CLUB	2 - 2	VALLE PO	- VALLE VARAITA CALCIO	1 - 0
VILLASTELLONE CARIGNANO	- BRICHERASIO BIBIANA	1 - 1	VALVERMENAGNA	- STELLA MARIS	4 - 1

GIRONE G - 10 Giornata - A		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- ANNONESE	2 - 2
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- VIGUZZOLESE	4 - 5
COSTIGLIOLE F.C.	- CASALNOCETO A.S.D.	2 - 2
FELIZZANO 1920	- CAPRIATESE	1 - 0
FORTITUDO F.O.	- POL. FRUGAROLESE	1 - 0
FULVIUS 1908	- DON BOSCO ASTI	1 - 4
MONFERRATO	- SALE	1 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
COMIGNAGO CALCIO	- CRODO	1 - 0
FC ESIO VERBANIA	- CASALE CORTE CERRO	5 - 1
GARGALLO	- CASTELLETTESE	1 - 2
MAGGIORA CALCIO	- CREVOLESE A.S.D.	1 - 0
RIVIERA D ORTA	- VOLUNTAS SUNA	3 - 1
US PROVIGEZZO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 0
VARALLO POMBA CALCIO	- CIREGGIO	3 - 1

GIRONE B - 8 Giornata - A		
(1) BETTOLE-GRIGNASCO	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	0 - 0
LESSONA CALCIO	- PRO ROASIO ASD	0 - 2
LUMELLOGNO	- PERNATESE 1928	2 - 1
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- VIRTUS MULINO CERANO	5 - 1
PALESTRO CALCIO	- LA CERVO	5 - 0
RIVER SESIA CALCIO	- MEZZOMERICO CALCIO	4 - 0
RMANTIN	- ASD LENTA LOZZOLO	1 - 0

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE C - 8 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- ASD AC SANGIUSTESE	0 - 4
ARDOR S. FRANCESCO	- A.S.D. LOCANA	0 - 3
ATLETICO ROBASSOMERO	- BOLLENGO	2 - 1
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- LA NUOVA LANZESE	5 - 1
POL. GRAND PARADIS	- PONT DONNAS 2021	0 - 2
SAINT VINCENT CHATILLON	- GRAND COMBIN	1 - 0
STRAMBINESE 1924	- VALCHIUSELLA	2 - 3

GIRONE D - 8 Giornata - A		
BACIGALUPO	- CALCIO LEINI	0 - 2
CROCETTA CALCIO ASD	- BORGATA CIT TURIN	3 - 1
MARENTINESE	- RESISTENZA GRANATA	2 - 2
SAN PAOLO TORINO	- DORINA	2 - 2
SCIOLZE	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	1 - 3
SISPORT S.P.A.	- SSD REAL ORIONE V.	5 - 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- POLISPORTIVA SAN DONATO	1 - 3

GIRONE E - 8 Giornata - A		
BRUNETTA CALCIO	- SAN GIORGIO GSD	5 - 0
CHISONE CALCIO	- POLISPORTIVA BRUINESE	5 - 1
F.C. PIOSSASCHESE ASD	- PRO COLLENGO COLLEGNESE	4 - 1
POL. PARADISO COLLENGO	- PIOSSASCO	1 - 1
ROLETTO VAL NOCE	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	3 - 2
S.IGNAZIO SPORT	- VILLAR PEROSA	1 - 1
TETTI FRANCESI RIVALTA	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	0 - 4

GIRONE F - 8 Giornata - A		
ELLEDI FC SSD RL	- SAN GIUSEPPE RIVA	2 - 0
PECETTO	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	0 - 2
PRALORMO	- LANGA CALCIO	2 - 0
SAN LUIGI SANTENA APS	- SOMMARIVESE	3 - 1
SPORTROERO	- VINOVO SPORT EVENTS	0 - 3
TROFARELLO 1927	- POLISPORTIVA MONTATESE	3 - 3
VALFENERA	- POLISPORT CASTAGNOLE	1 - 2

GIRONE G - 8 Giornata - A		
CARRU MAGLIANO ALPI	- SPORTING SAVIGLIANO	2 - 2
GIOVANILE GENOLA 05	- VIRTUS BUSCA 2011	3 - 2
LAGNASCO CALCIO	- BENESE	2 - 2
OLIMPIC SALUZZO 1957	- CARAGLIO CALCIO	0 - 3
REVELLO CALCIO	- RORETESE 1975	3 - 4
SAN BIAGIO	- GARESSIO	4 - 2
SAN CHIAFFREDO	- VAL MAIRA	0 - 1

GIRONE H - 8 Giornata - A		
ACD PRO MOLARE	- LIBARNA	2 - 1
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- JUNIOR ASCA	2 - 1
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- MONCALVO CALCIO	3 - 1
LERMA ASDL	- NIZZA VALLEBELBO	1 - 3
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- CALLIANO CALCIO	3 - 2
QUARGNENTO DILETTANTI	- POZZOLESE	3 - 2
TASSAROLO	- A.C.BOSCHESI A R.L.	0 - 2

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- VERBANIA CALCIO	1 - 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ORIZZONTI CANAVESEALICESI	2 - 0
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- PRO EUREKA	1 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- LUPETTI BIANCHI TRINO	3 - 2
BIELLESE 1902	- CALCIO SETTIMO	6 - 2
JUVENTUS DOMO	- ARONA CALCIO	2 - 1
VOLPIANO PIANESE	- UNION NOVARA	2 - 0

GIRONE B - 9 Giornata - A		
ALPIGNANO	- AOSTA CALCIO 511	7 - 0
IVREA CALCIO ASD	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	3 - 1
LASCARIS 1954 ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 2
OLYMPIC COLLENGO	- ROSTA CALCIO	0 - 5
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- LUCENTO	0 - 2
VANCHIGLIA 1915	- POL. PARADISO COLLENGO	3 - 1
VENARIA REALE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 1

GIRONE C - 9 Giornata - A		
ALBA CALCIO	- SANTOSTEFANESE	7 - 2
AREA CALCIO ALBA ROERO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 2
INFERNOTTO CALCIO	- CHERASCHESE 1904	0 - 1
PINEROLO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0
RORETESE 1975	- CARAGLIO CALCIO	0 - 1
SALICE	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 2
VILLAFRANCA	- MONREGALE CALCIO	0 - 3

GIRONE D - 9 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	6 - 1
CENISIA A R.L.	- CALCIO NOVESE	3 - 1
KL PERTUSA	- NICHELINO HESPERIA	5 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 0
OVADESE SSDARL	- CARRARA 90	3 - 1
S.D. SAVIO ASTI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 6
VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- BACIGALUPO	2 - 0

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
(1) FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- G.A.R. REBAUDENGO	4 - 0
GIAVENOCOAZZE	- OLYMPIC COLLENGO	10 - 1
SAN MAURIZIO C.SE	- LUCENTO	0 - 4
(1) SPORTIVA CALTIGNAGA	- LA NUOVA LANZESE	0 - 4

GIRONE B - 8 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- CENISIA A R.L.	8 - 2
MIRAFIORI A.S.D.	- VIGUZZOLESE	6 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- ARQUATESE VALLI BORBERA	3 - 4
SALE	- CASTELLAZZO B.DA	2 - 0

(1) - disputata il 09/11/2024

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- FUTSAL SAVIGLIANO	1 - 6
ATLETICO TAURINENSE	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	12 - 5
AURORA NICHELINO	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	6 - 6
ITAR FUTSAL	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	6 - 2
POLISPORTIVA PASTA	- FUTSAL CLUB SANTHIA	3 - 4
TOP FIVE S.R.L.	- GEAR FUCSIA NIZZA	2 - 2

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- LEINI 96	4 - 4
FONTA	- VALDOSTANA	3 - 0
FUTSAL BORGO TICINO	- REAL SCORPION	4 - 1
FUTSAL BUSCA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	4 - 3
LISONDRIA	- FUTSAL FUCSIA NIZZA	3 - 5
ONNISPORT CLUB	- PRO VERCELLI C5	10 - 1
SAN REMO 72 SRL	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	7 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
A.S.D. STEAUA TORINO	- COSSATESE	5 - 3
(1) ROMENTINO C5 ASD	- RIVIERA DELLE ALPI S.V.	2 - 4
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- PRO IVREA CALCIO S.C.	0 - 2

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	- AURORA SAN GILLIO	4 - 4
(2) SANTANNA A.S.D.	- LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	4 - 5
SPORTING LG S.S.D. A RL	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	1 - 15
SPORTING ORBASSANO SSDARL	- SALUZZO	1 - 6
VALLE STURA CALCIO	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	7 - 5

(1) - disputata il 12/11/2024

(2) - disputata il 10/11/2024

GIRONE C - 5 Giornata - A		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- BUTTIGLIERESE 95	21 - 1
(2) CSF V-MAT C 5	- CASTELNUOVO A.S.D.	7 - 2
(2) FUTSALES CASALE A.S.D.	- CANTARANA C5	9 - 5
(3) MONGARDINO FUTSAL CLUB	- POLISPORTIVA GARINO	6 - 1

(1) - disputata il 12/11/2024

(2) - disputata il 09/11/2024

(3) - disputata il 10/11/2024

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
(1) ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- ATLETICO TAURINENSE	1 - 6
AURORA NICHELINO	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	4 - 0
(2) ELLEDI FC SSD RL	- CIGLIANO CALCIO	3 - 2
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- SAN REMIGIO	3 - 11
(3) LISONDRIA	- SANTA RITA FUTSAL	5 - 1
U.S. SAINT PIERRE	- LEINI 96	3 - 1

(1) - disputata il 12/11/2024

(2) - disputata il 08/11/2024

(3) - disputata il 09/11/2024

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- TORINO WOMEN	2 - 3
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- UNION NOVARA	7 - 0
CIT TURIN LDE	- RACCO 86	4 - 1
FOOT BALL CLUB RIVESE	- ACF BIELLESE	3 - 0

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
CASELLE CALCIO	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	7 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 1
SAN GIORGIO GSD	- ACADEMY PRO VERCELLI	1 - 2

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 4
BOLLENGO	- BULE'BELLINZAGO	1 - 2
BUTTIGLIERESE 95	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 6
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- BAVENO STRESA SSD A RL	14 - 0

(1) - disputata il 10/11/2024

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	9 - 1	AURORA NICHELINO	- POLISPORTIVA PASTA	5 - 4
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	15 - 1	(1) FUTSAL SAVIGLIANO	- SALUZZO	4 - 6
SANTANNA A.S.D.	- TOP FIVE S.R.L.	7 - 7	(1) ITAR FUTSAL	- ATLETICO TAURINENSE	1 - 2
SERMIG	- VENARIA REALE	6 - 1	(1) LISONDRIA	- SPORTROERO	7 - 0

(1) - disputata il 10/11/2024

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- ARONA CALCIO	1 - 1	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- ATLETICO C.B.L.	2 - 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 2	BORGARO NOBIS 1965	- POL. GRAND PARADIS	7 - 2
BIELLESE 1902	- VERBANIA CALCIO	1 - 3	CASELLE CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 4
BULE'BELLINZAGO	- CAMERI CALCIO	6 - 1	DRUENTINA	- PIANEZZA	2 - 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 7	LASCARIS 1954 ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	7 - 0
IVREA CALCIO ASD	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	4 - 1	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- VENARIA REALE	0 - 1
(1) UNION NOVARA	- NOVAROMENTIN SRL	0 - 2	VOLPIANO PIANESE	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	6 - 0

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE C - 9 Giornata - A		
GASSINOSANRAFFAELE	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 4
MIRAFIORI A.S.D.	- POL. PARADISO COLLEGGNO	0 - 4
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 3
ROSTA CALCIO	- LUCENTO	0 - 3
SISPORT S.P.A.	- VANCHIGLIA 1915	1 - 4
VILLARBASSE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 5

GIRONE D - 9 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- BOVES MDG CUNEO	2 - 1
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- SAVIGLIANESE FBC 1919	4 - 1
BUSCA 1920 A R.L.	- VALLE PO	3 - 2
CARAGLIO CALCIO	- SALUZZO	1 - 1
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- PINEROLO	1 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CHERASCHESE 1904	4 - 1
PINEROLESE SPORT P.R.P.	- CHISONE CALCIO	1 - 2

GIRONE E - 9 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- NICHELINO HESPERIA	1 - 0
ALBA CALCIO	- PSG SSDARL	4 - 3
ASTI	- ACQUI F.C. SSDARL	5 - 0
CHISOLA CALCIO	- OVADESE SSDARL	7 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	1 - 3
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 3
SAN GIACOMO CHIERI	- CHIERI	4 - 5

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCSQ.B	- VENARIA REALE	1 - 1
AURORA CALCIO FEMMINILE	- TORINO F.C. S.P.A.	2 - 7
(1) BULE'BELLINZAGO	- ELLEDI FC SSD RL	10 - 1
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- SCA ASTI	7 - 0

(1) - disputata il 10/11/2024

GIRONE B - 6 Giornata - A		
ACADEMY PRO VERCELLI	- AOSTA CALCIO 511	5 - 2
(1) ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 3
JUVENTUS F.C. SPA	- CIT TURIN LDE	16 - 0
QUARONESE	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	5 - 5

(1) - disputata il 10/11/2024

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	2 - 0
BIELLESE 1902	- BRIGA	7 - 1
BORGOSIESIA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	5 - 1
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- JUVENTUS DOMO	3 - 0
NOVAROMENTIN SRL	- S.FRANCESCO	0 - 2
VERBANIA CALCIO	- BULE'BELLINZAGO	1 - 2

GIRONE B - 9 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 1
AYGREVILLE CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 0
CALCIO SETTIMO	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 8
GASSINOSANRAFFAELE	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1
PIANEZZA	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	3 - 2
PRO EUREKA	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 0
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- PONTDONNAZHONEARNADEVAN	4 - 4

GIRONE C - 9 Giornata - A		
CUMIANA SPORT	- VANCHIGLIA 1915	0 - 3
LUCENTO	- OLYMPIC COLLEGGNO	8 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- ALMESE CALCIO	2 - 0
ROSTA CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 2
SPAZIO TALENT SOCCER	- NICHELINO HESPERIA	0 - 2
VIANNEY	- CHISOLA CALCIO	1 - 11
VINOVO SPORT EVENTS	- ALPIGNANO	0 - 4

GIRONE D - 9 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 1
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- MOREVILLA	8 - 0
CHERASCHESE 1904	- CARIGNANO A.S.D.	3 - 1
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- SALUZZO	1 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- ALBA CALCIO	1 - 1
PINEROLO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	7 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 2

GIRONE E - 9 Giornata - A		
ASTI	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	5 - 2
CALCIO NOVESE	- UNION NOVARA	1 - 4
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- SPARTAK SAN DAMIANO	3 - 1
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- CHIERI	1 - 0
FULVIUS 1908	- OVADESE SSDARL	3 - 2
SAN GIACOMO CHIERI	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 0
SISPORT S.P.A.	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	5 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
(1) DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- BIELLESE 1902	1 - 3
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 3
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	6 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 3
JUVENTUS DOMO	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	1 - 1
NOVAROMENTIN SRL	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- BULE'BELLINZAGO	2 - 0

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE B - 9 Giornata - A		
ALPIGNANO	- IVREA CALCIO ASD	6 - 1
ATLETICO C.B.L.	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 2
PIANEZZA	- MAPPANESE	1 - 3
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- VOLPIANO PIANESE	0 - 5
PRO EUREKA	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 2
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	7 - 1
V.D.A. CHARVENSOD	- DRUENTINA	2 - 3

GIRONE C - 9 Giornata - A		
BEIBORG	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 4
BSR GRUGLIASCO ASD	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 4
CENISIA A R.L.	- ACADEMY VANCHIGLIA	4 - 0
LUCENTO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 2
NICHELINO HESPERIA	- CHISOLA CALCIO	0 - 2
TETTI FRANCESI RIVALTA	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 1
VANCHIGLIA 1915	- POLISPORTIVA BRUINESE	5 - 1

GIRONE D - 9 Giornata - A		
CHERASCHESE 1904	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SAVIGLIANESE FBC 1919	3 - 1
MOREVILLA	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 3
PEDONA BORGO S.D.	- ALBA CALCIO	2 - 0
PINEROLO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 1
VINOVO SPORT EVENTS	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	6 - 1

GIRONE E - 9 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- SCA ASTI	3 - 1
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CARROSIO CALCIO	1 - 0
CANELLI 1922	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 3
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ASTI	1 - 0
CHIERI	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	5 - 0
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- PSG SSDARL	1 - 1
SISPORT S.P.A.	- CALCIO NOVESE	4 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACADEMY PRO VERCELLI	- ASD PINEROLO WOMEN	5 - 0
AURORA CALCIO FEMMINILE	- UNION NOVARA	5 - 3
BAVENO STRESA SSD A RL	- BOYS E GIRLS CALCIO	0 - 4
CIT TURIN LDE	- MAPPANESE	7 - 1

GIRONE B - 6 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- INDEPENDIENTE IVREA	0 - 7
(1) BORGO VITTORIA CIT TURIN	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 4
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- DERTONA CALCIO GIOVANILE	14 - 4
SAN GIORGIO GSD	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 1

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE C - 6 Giornata - A		
BULE'BELLINZAGO	- REAL 909	10 - 1
BUTTIGLIERESE 95	- PONDERANO	3 - 5
(1) FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- QUARONESE	1 - 1
VENARIA REALE	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD	9 - 1

(1) - disputata il 09/11/2024

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
(1) BIELLESE 1902	- NOVAROMENTIN SRL	1 - 2
(1) BULE'BELLINZAGO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 2
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 10
JUVENTUS DOMO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	5 - 1
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 3
1924 SUNO F.C.D.	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 2

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE B - 2 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 0
AYGREVILLE CALCIO	- CALCIO SETTIMO	1 - 2
PIANEZZA	- CIRIE CALCIO 1946	4 - 0
(1) PRO EUREKA	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	5 - 0
(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- AOSTA CALCIO 511	7 - 1
RIVER PLAINE	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 1

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE C - 2 Giornata - A		
(1) BSR GRUGLIASCO ASD	- PINEROLO	0 - 3
(1) CHIERI	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1
LUCENTO	- BEIBORG	4 - 0
(1) PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- CENISIA A R.L.	1 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- POLISPORTIVA BRUINESE	2 - 0
VANCHIGLIA 1915	- CASELETTE	6 - 0
(1) VINOVO SPORT EVENTS	- ALPIGNANO	1 - 2

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE D - 2 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- ALBESE CALCIO	2 - 0
(1) BUSCA 1920 A R.L.	- ALBA CALCIO	4 - 1
(1) FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- PANCALIERICASTAGNOLE	5 - 1
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	7 - 2
(1) MOREVILLA	- CHERASCHESE 1904	3 - 3
(1) SALICE	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 3
SAVIGLIANESE FBC 1919	- BISALTA	1 - 0

(1) - disputata il 09/11/2024

GIRONE E - 2 Giornata - A		
ASTI	- ACQUI F.C. SSDARL	6 - 1
CHISOLA CALCIO	- G.A.R. REBAUDENGO	6 - 0
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- TORINESE 1894 ASD	4 - 0
PSG SSDARL	- SAN LUIGI SANTENA APS	0 - 2
SCA ASTI	- CARRARA 90	3 - 2
(1) SISPORT S.P.A.	- CAPRIATESE	4 - 1
VIRTUS CENISIA	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	2 - 9

(1) - disputata il 09/11/2024

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 24	ATLETICO TAURINENSE	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 4
FONTA	- VDL FIANO PLUS	4 - 4	AVIS ISOLA	- ELLEDI FC SSD RL	4 - 8
L 84 S.S.D. S.R.L.	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	3 - 0	ORANGE FUTSAL ASTI	- SANTANNA A.S.D.	15 - 3
			POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- POLISPORTIVA PASTA	2 - 0

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- CH4 SPORTING CLUB	5 - 5
(1) L 84 S.S.D. S.R.L.	- AOSTA CALCIO 511	9 - 3
SERMIG	- VDL FIANO PLUS	4 - 2

(1) - disputata il 10/11/2024

GIRONE B - 4 Giornata - A		
CANTARANA C5	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	5 - 5
POLISPORTIVA PASTA	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 15
TOP FIVE S.R.L.	- CDM FUTSAL 13	5 - 3

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
BIELLESE 1902 WF	- ARABA FENICE VALLE CERVO	0 - 1
(1) CAMERI CALCIO WF	- WF CASALE 21 ASD	2 - 6
CRISTO ALESSANDRIA	- NOVARA WALKING FOOTBALL	1 - 2
(2) VALCHIUSELLA 1999	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	0 - 1
(3) WF CONFARTI GIANATO	- SUPERGA WF	1 - 7

(1) - disputata il 31/10/2024

(2) - disputata il 29/10/2024

(3) - disputata il 30/10/2024

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
DEVILS WALKERS BORGOMANER	- NOVARA WALKING FOOTBALL	0 - 0
(1) GAUDENZIANA NOVARA	- WF CONFARTI GIANATO	10 - 1
(2) W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	- BIELLESE 1902 WF	1 - 1

(1) - disputata il 31/10/2024

(2) - disputata il 29/10/2024

- GARA NON DISPUTATA PER INFORTUNIO OCCORSO ALL'ARBITRO

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE B
VOLPIANO PIANESE - LASCARIS

- GARA NON DISPUTATA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI

WALKING FOOTBALL CATEGORIA OVER 60 – GIRONE A
TORINO WALKING FOOTBALL – PINEROLO LUSERNA WF

- **Delibere Giudice Sportivo**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 10/11/2024

GIRONE D - 10 Giornata - A			
CASTELLAZZO B.DA	- GASSINOSANRAFFAELE		D

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/11/2024

GIRONE G - 10 Giornata - A			
ASD POL. SPINETTESE 2013	- SOLERO		D

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 11/11/2024

GIRONE A - 5 Giornata - A			
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- NOVARA CALCIO A 5		D

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 10/11/2024

GIRONE A - 7 Giornata - A			
BOYS E GIRLS CALCIO	- PIEMONTE SPORT 1963		D

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 10/11/2024

GIRONE A - 2 Giornata - A			
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- VIRTUS VERCELLI		D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 12, 13 e 14 Novembre 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CALCIO SETTIMO

Per aver lasciato, a fine gara, aperto ed incustodito il cancello che separava la zona degli spalti dalla zona degli spogliatoi, consentendo così a circa 15 soggetti non autorizzati e non identificati di accedere alla zona riservata, ove discutevano con i calciatori, creando una situazione di tensione. Queste persone venivano infine allontanate dall'Organo Tecnico e dal custode dell'impianto.

Euro 200,00 CHERASCHESE 1904

Per la condotta irrispettosa dei propri sostenitori, un gruppo dei quali si posizionava dietro l'assistente arbitrale n. 2 e per buona parte del secondo tempo protestava per l'operato della terna, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni talvolta sarcastiche talvolta denigratorie.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 1/2025

VERNETTI MARCO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1 per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, accompagnata dal gesto di calciare con violenza contro la recinzione le borracce vicine a lui, dopo la notifica del provvedimento reiterava le offese e le proteste per tutta la residua durata dell'incontro, sia durante l'uscita dal campo che dalla tribuna. Non pago, al termine della partita rientrava senza autorizzazione nella zona degli spogliatoi, e riprendeva a insultare sia l'arbitro che l'Organo Tecnico. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del tesserato e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, C.G.S.

SQUALIFICA FINO AL 13/12/2024

VASSALLO FRANCESCO (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1 per aver dapprima provocato e successivamente insultato un giocatore avversario.

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

GALEAZZI SERGIO (BAVENO STRESA SSD A RL)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, al termine della partita gli rivolgeva le proprie scuse.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LANFRANCO MARCO	(ACQUI F.C. SSDARL)	FERRER JUAN BAUTISTA	(AYGREVILLE CALCIO)
BISSACCO SIMONE	(CHERASCHESE 1904)	SICILIA DANIELE	(LASCARIS 1954 ASD)
BIANCHI RICCARDO	(OVADESE SSDARL)	BOSIO PAOLO	(PINEROLO)
TALL MOUSSA	(PRO NOVARA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCIENZA PAOLO	(BRIGA)	BELLUCCI FRANCESCO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
PICONE CHIODO MATTIA	(VOLPIANO PIANESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIACHINO ANDREA	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	MONTELEONE STEFANO	(AYGREVILLE CALCIO)
BELLOCCHIO ANDREA	(LASCARIS 1954 ASD)	DOLCE MATTIA	(LASCARIS 1954 ASD)
PITTAVINO ANDREA	(PRO DRONERO)	TOSCANO GIUSEPPE	(PRO DRONERO)
PARIS FABIO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	MORANDINI CRISTIANO	(S.D. SAVIO ASTI)
CIOCIOLA FEDERICO	(VANCHIGLIA 1915)	DI LEVA MARCO	(VERBANIA CALCIO)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 10/11/2024

- **GARA CASTELLAZZO B.DA - GASSINOSANRAFFAELE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita U.S.D. CASTELLAZZO - A.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, in calendario per il giorno 10/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Promozione, Girone D, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente interrotta dall'arbitro al minuto 35 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0, per mancata visibilità in campo per nebbia;

DELIBERA

- la ripetizione della gara in oggetto, che dovrà riprendere dal minuto 35 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 0 a 0 con un calcio di punizione diretto in favore della U.S.D. CASTELLAZZO, all'altezza del centrocampo, in posizione centrale;

- manda al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provveda alla ricalendarizzazione dell'incontro;

- negli appositi paragrafi si assumono le sanzioni per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 ARQUATESE VALLI BORBERA

Per il comportamento dei propri sostenitori, che per tutta la durata della gara, insultavano e minacciavano l'arbitro con epiteti anche di contenuto discriminatorio per orientamento sessuale. Il fatto appare ancora più grave e preoccupante per la presenza, all'interno di tale gruppo di tifosi di un dirigente della squadra ospite. Si ammonisce la società che il ripetersi dei medesimi deprecabili eventi comporterà la squalifica del campo per una o più giornate.

Euro 350,00 A.S.D. CITTA DI COSSATO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per buona parte del secondo tempo, indirizzavano frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell'arbitro, anche di contenuto discriminatorio per orientamento sessuale. Si ammonisce la società che il ripetersi dei medesimi deprecabili eventi comporterà la squalifica del campo per una o più gare.

Euro 200,00 VIRTUS VERCELLI

Per il comportamento dei propri sostenitori che, seppure per un tempo limitato, minacciavano la persona dell'assistente arbitrale n.2.

Euro 150,00 CASTELLAZZO B.DA

Per la condotta indegna di un proprio tesserato, che al minuto 17 del primo tempo di gioco sputava in direzione dell'assistente arbitrale n.2, attingendolo al viso.

SPARTAK SAN DAMIANO

Si segnala la responsabilità oggettiva della società Spartak San Damiano per il danneggiamento della panchina, divelta da un giocatore non identificato da parte dell'assistente arbitrale n.1.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 2/2025

LIPARI VITTORIO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Presente sugli spalti, non in distinta, e comunque riconosciuto dall'arbitro che per tutta la durata della gara insultava e minacciava l'arbitro, insieme ad un gruppetto di sostenitori.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2024

VOTTO GIANLUCA (SCARNAFIGI)

Per comportamento ingiurioso nei confronti di un giocatore avversario e per aver cercato di dirigersi con fare minaccioso verso la panchina avversaria, fermato solo dai propri dirigenti.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

MARONATI ALDO (CAMERI CALCIO)

Per proteste e per aver pronunciato frasi irrispettose nei confronti della terna arbitrale.

PERILLO DOMENICO (SPARTAK SAN DAMIANO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ESPOSITO INCHIOSTR
ALESSANDRO (VIRTUS VERCELLI)

Per proteste e comportamento irrispettoso.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 26/11/2024

ESPOSITO INCHIOSTR
ISIDORO (VIRTUS VERCELLI)

Per proteste e comportamento irrispettoso verso l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

RAIMONDI STEFANO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 19/11/2024

MELEGA ALAN (SAN GIACOMO CHIERI)

Per non aver ripetutamente rispettato i limiti dell'area tecnica.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OMBERGOZZI FILIPPO (VIRTUS VERCELLI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PENARIOL SIMONE (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

Per condotta violenta, consistita nel colpire con una gomitata un giocatore avversario in una azione di gioco.

SHEQI ENO (CASTELLAZZO B.DA)

Espulso per condotta violenta, consistita nell'aver reagito ad un fallo prendendo il pallone con entrambe le mani e scagliandolo volontariamente contro il viso di un avversario, senza causare lesioni.

LACITIGNOLA FILIPPO (MAPPANESE)

Per condotta violenta consistita nell'aver colpito un giocatore avversario a palla lontana, con un calcio alle gambe.

GALIA LORENZO (POL.AD UNION BB
VALLESUSA)

Per condotta violenta consistita nell'aver colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario in reazione ad una provocazione.

MAIDA MARCELLO (PSG SSDARL)

Per condotta violenta consistita nel colpire un avversario con un calcio a seguito di una azione di gioco.

FERRARI RICCARDO (VIRTUS VERCELLI)

Per condotta violenta consistita nel colpire un giocatore avversario con un calcio da terra a seguito di un contrasto di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONZELLI LUCA	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	KOLAJ ANTONIO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
ABAS KELVIN EBUBECHU	(ATLETICO RACCONIGI)	ALLEGRETTI ALESSIO	(BSR GRUGLIASCO ASD)
CERUTTI MATTEO	(FERIOLO CALCIO)	BERTONA ERIC	(GATTINARA F.C.)
SANTONI STEFANO	(LUCENTO)	DI CIANCIA ALESSANDRO	(PINEROLESE SPORT P.R.P.)
BENUCCI LORENZO	(S.SEBASTIANO)	SCAVONE MICHAEL	(SANTOSTEFANESE)
VIGNA LORENZO	(VENARIA REALE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VAILATTI GIANCHIGLIO (ATLETICO RACCONIGI)

Per condotta gravemente irrispettosa avvenuta al termine della gara nei confronti dell'arbitro, condita da parole e toni minacciosi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VAILATTI GIANCHIGLIO	(ATLETICO RACCONIGI)	RICCI MIRKO	(BARCANOVA CALCIO)
BRUNO MARIO	(CAFASSE BALANGERO)	FIOCCARDI TOMMASO	(CAFASSE BALANGERO)
LAGANA ALEX	(CARIGNANO A.S.D.)	DENICOLA PAOLO	(ORNAVASSESE)
BRUNO SIMONE	(PEDONA BORGO S.D.)	CAVALLERA MATTEO	(S.SEBASTIANO)
MISTRETTA LUCA	(SCARNAFIGI)	DELLANNO LORENZO	(SOMMARIVA PERNO)
BARBERA STEFANO	(SPARTAK SAN DAMIANO)	THOMAIN GIACOMO	(V.D.A. CHARVENSOD)
BELLU EDOARDO	(VALLORCO)	SERTA FABIO ANGELO	(VENARIA REALE)
PAIRETTO SIMONE	(VILLAFRANCA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GESSA LUCA	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	NEIROTTI FILIPPO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
VIOLA SIMONE	(ATLETICO RACCONIGI)	TUGNOLO JACOPO	(BSR GRUGLIASCO ASD)
ZILLI FABIO	(BSR GRUGLIASCO ASD)	DUVINA LORENZO	(BUSCA 1920 A R.L.)
TEVINO FEDERICO	(BUSCA 1920 A R.L.)	MEITRE LIBERTINI DANNY	(CARIGNANO A.S.D.)
NAUMANN TOMMASO	(CARIGNANO A.S.D.)	MAZZONI DAVIDE	(CE.VER.SA.MA BIELLA)
LUZZI ANDREA	(CITTA DI CASALE)	MARGARIA MATTIA	(INFERNOTTO CALCIO)
DOTELLI ANDREA	(IVREA CALCIO ASD)	MELLANO MATTEO	(MONREGALE CALCIO)
SILLAH KEBBA	(MORETTA)	BOFFA NICOLO	(NARZOLE CALCIO)
GANDIGLIO ALESSANDRO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)	MAIDA MARCELLO	(PSG SSDARL)
SCADUTO DANIELE	(ROSTA CALCIO)	BERARDO MARCO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
GENTILI JACOPO	(V.D.A. CHARVENSOD)	IDAHOSE EFOSA	(VENARIA REALE)
GEOGRAFO ALESSANDRO	(VILLAFRANCA)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/11/2024

- **GARA ASD POL. SPINETTESE 2013 - SOLERO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita U.S.D. ASD POLISPORTIVA SPINETTESE 2013 - A.S.D. SOLERO QUATTORDIO 2024, in calendario per il giorno 10/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Prima Categoria, Girone G, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita è stata definitivamente interrotta dall'arbitro al minuto 35 e 19" del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 1 a 2, per impraticabilità del campo per nebbia;

DELIBERA

- la ripetizione della gara in oggetto, che dovrà riprendere dal minuto 35 e 19" del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 1 a 2 con una rimessa dal fondo in favore della A.S.D. SOLERO QUATTORDIO 2024, disposta nella metà campo in corrispondenza della panchina della U.S.D. ASD POLISPORTIVA SPINETTESE 2013 (e pertanto nella metà campo più vicina agli spogliatoi);

- manda al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provveda alla ricalendarizzazione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 NICHELINO HESPERIA

Per la condotta dei propri tifosi che, per tutta la durata della gara, insultavano i giocatori avversari, accanendosi in particolare contro il portiere, anche con espressioni e cori di contenuto discriminatorio. L'ammenda è altresì comminata per aver consentito l'introduzione e l'uso, nell'impianto e durante la partita, di materiale pirotecnico (petardi e fumogeni). Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte violente, pericolose e discriminatorie dei propri sostenitori, agite in occasione degli incontri, e che in caso di recidiva si applicherà, oltre all'ammenda di importo maggiore, anche l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/12/2024

ABRATE MAURIZIO (MARENE)

Per reiterata condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro (sul campo, dopo il provvedimento disciplinare e infine allorché rientrava nello spogliatoio).

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

REVELLO MAURIZIO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

BORLINI FABIO (FULVIUS 1908)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 19/11/2024

GARIS FABRIZIO (MURAZZO)

allontanato dal campo per doppia ammonizione.

MACCIONI MICHAEL (OLYMPIC COLLEGNO)

Per aver commesso numerose infrazioni.

ADAMO ROBERTO (POL. FRUGAROLESE)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CADONI STEFANO (CRESCENTINESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

REPOSSINI SIMONE (MOMO ATLETICO CALCIO)

Espulso per aver protestato rivolgendo all'arbitro espressioni irrispettose accompagnate da gesti volgari, dopo l'uscita dal terreno di gioco si posizionava in tribuna e da lì reiterava le proteste e gli insulti al direttore di gara. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VALERI JACOPO (FULVIUS 1908)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, perdurata anche dopo il provvedimento di espulsione, tanto da essere allontanato dal proprio capitano.

D ELIA MICHELE (PIANEZZA)

Espulso per somma di ammonizioni, di cui la seconda comminata per aver minacciato gli avversari, dopo la notifica del provvedimento di espulsione non si placava, e reiterava la condotta. Non pago, al termine della partita ricominciava a provocare gli avversari, scatenando un parapiglia generale, sedato dall'intervento dei Dirigenti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOJANG ALAGIE (BISALTA)

Per condotta violenta, consistita nello sferrare una gomitata ad un calciatore avversario durante una azione di gioco.

FRANCO STEFANO (CRESCENTINESE)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'aver reagito ad un fallo subito calciando da terra il giocatore che lo aveva atterrato.

BANGOURA KARBA ISMAEL (POL. FRUGAROLESE)

Espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal campo insultava gli avversari.

CASTELLO NICOLO (VALDILANA BIOGLIESE)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo spinto a terra con forza, arrivando contro lo stesso in corsa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NWANKWO NELSON SOPURUCH	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	YOCCOZ FRANCESCO	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)
AFFINITO SIMONE	(BEIBORG)	BRUSCO EMANUELE	(BUTTIGLIERESE 95)
CIGNA NICOLO	(CIRIE CALCIO 1946)	VERCELLI ALBERTO	(COSTIGLIOLE F.C.)
POLLICINO RICCARDO	(CRESCENTINESE)	SQUARISE MATTIA	(FULVIUS 1908)
CAMARA AMADOU	(G.A.R. REBAUDENGO)	CARRUS LUCA	(GIAVENOCOAZZE)
DI GIOVANNI ALESSANDRO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	MENSA FRANCESCO	(PEROSA A.S.D.)
LO BASCIO LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	MANCIN GIACOMO	(QUARONESE)
SUBET AXEL	(RIVER PLAINE)	DOSSO MESSEBY	(SANTHIA 1903)
SESSA FRANCESCO	(VALLE ELVO)	ROSSERO STEFANO	(VENAUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONGIOVANNI ANDREA	(BUTTIGLIERESE 95)	TETTAMANTI ROBERTO	(FONDOTOCE)
CARETTI ALESSANDRO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)	PEDERZANI MATTEO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
BOSONIN GHERARD	(LA VISCHESE)	PETRILLO MARCO	(PRO PALAZZOLO)
CHIARELLO DANIEL	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	PEIRANO EMANUELE	(TRE VALLI)
MARIANI ANDREA	(VALDUGGIA CALCIO)	BERARDO FABIO	(VALLE PO)
TERRAGNO CRISTIANO	(VALLE PO)	ZAMPIERON SIMONE	(VIGUZZOLESE)
SISTINO RUBEN	(VIRTUS VILLADOSSOLA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RACIS GIANMARIA	(BAGNELLA CALCIO 1972)	QUARANTA MATTEO	(BISALTA)
CAVEZZA SERAFINO	(CALCIO MATHI)	TONDELLI ATHOS	(CANNOBIESE 1906)
AIACHINI ALBERTO	(CASALNOCETO A.S.D.)	RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)
FORMIA MATTEO	(CIGLIANO CALCIO)	SALLUSTIO ALESSIO	(CUMIANA SPORT)
MASTROIANNI PIETRO	(DON BOSCO ASTI)	MANFRIN MATTIA	(FORTITUDO F.O.)
ABOUBAKAR CAMARA	(G.A.R. REBAUDENGO)	NADHIR REDA	(G.A.R. REBAUDENGO)
GIARDINO ANDREA	(JUNIOR TORRAZZA)	ROMANO ANDREA	(MONCALIERI CALCIO 1953)
SOLLAZZO MATTEO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	REPETTO SIMONE	(MONFERRATO)
SANTINI FILIPPO	(MURAZZO)	BOETTO MARCO	(PIANEZZA)
FINIZIO GABRIELE	(PIANEZZA)	LIMONE MICHELE	(POL. FRUGAROLESE)
GIAMBERTONE MATTIA	(POLISPORTIVA GARINO)	PASTORINO NICOLO	(S.SECONDO A.S.D.)
MORRA LUCA	(SALICE)	PIDONE FRANCESCO	(SALICE)

PISTOI KEVIN	(SAN BENIGNO)	PEANO MARCO	(SANT ALBANO)
TOFALO SIMONE	(SPORTING CLUB)	BERGADANO GIANLUCA	(STELLA MARIS)
GILARDI PATRICK	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	GOMES ARO LEONARDO	(TRE VALLI)
ZAPOTOCHOVE FELIPE	(TRE VALLI)	ROMANO CRISTIAN	(VILLARBASSE)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 3/11/2024

- **GARA POLISPORTIVA MONTATESE - VALFENERA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. VALFENERA avverso la regolarità della partita disputata contro la Società A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE, tenutasi in data 3/11/2024 sul campo di quest'ultima e valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, Girone F, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si lamenta di condotte dei sostenitori avversari che avrebbero alterato il sereno svolgimento dell'incontro;

- rilevato che il ricorso è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC e parimenti trasmesso alla controparte nei termini del C.G.S., e che lo stesso è stato preceduto dal prescritto preannuncio;

- esaminato il contenuto del reclamo, con il quale la A.S.D. VALFENERA lamenta che al minuto 41 del secondo tempo, sul risultato di 2 a 2, i tifosi della A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE rivolgevano nei confronti dei giocatori avversari cori razzisti, creando battibecchi tra i tesserati e la tribuna (con conseguente espulsione dell'allenatore Sig. Valentino Iannarella) e gettando nello scontro i giocatori oggetto di tali espressioni discriminatorie (tanto che uno di loro, il numero 17, sarebbe uscito dal terreno di gioco non riuscendo a continuare a giocare, fatto questo che però non trova riscontro nel referto arbitrale), alterando così la regolarità dell'incontro. In conclusione, la Società ricorrente domanda che la consorella venga sanzionata con la perdita della gara, e che ai soggetti responsabili delle condotte denunciate sia inibito l'accesso ai campi sportivi;

- lette le controdeduzioni della Società A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE, che nega la ricostruzione dei fatti offerta dalla Società avversaria, evidenziando come in realtà l'espressione di contenuto discriminatorio denunciata dalla A.S.D. VALFENERA sia attribuibile ad un unico soggetto, prontamente individuato ed allontanato dall'impianto, e che tanto i tesserati quanto i Dirigenti della resistente si siano immediatamente dissociati da tale indegno comportamento, esprimendo vicinanza e solidarietà al giocatore avversario offeso. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalla A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE (e non contestato dalla reclamante, che non ha inviato ulteriori memorie sul punto), il soggetto reo della condotta contestata alla fine dell'incontro avrebbe anche porto le proprie scuse al calciatore della A.S.D. VALFENERA. In conclusione, la Società resistente chiedeva l'applicazione al più della sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. d) C.G.S., con omologazione del risultato raggiunto in campo;

- nuovamente visionato, altresì, il referto arbitrale, dal quale risulta che al minuto 44 del secondo tempo di gioco uno o più tifosi della A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE rivolgevano ai giocatori avversari cori di contenuto discriminatorio, condotta sanzionata ai sensi dell'art. 28 C.G.S. con la comminazione di una ammenda di importo pari ad Euro 300,00 ai danni della Società ospitante, in ragione della sua oggettiva responsabilità in relazione a tale condotta;

- evidenziato che, per prassi di questo Giudice, alla prima violazione della disposizione di cui all'art. 28 C.G.S. viene inferta alle Società la sola sanzione dell'ammenda (oltre alla squalifica del campo per una o più giornate nelle ipotesi in cui i fatti refertati siano di peculiare serietà), e che per espressa previsione normativa la sanzione della perdita della gara a tavolino può essere inflitta (congiuntamente o disgiuntamente alle altre sanzioni di cui all'art. 8 C.G.S.) in caso di recidiva ovvero qualora alla prima violazione si verificano fatti di particolare gravità e rilevanza, che non ricorrono nel caso di specie per quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto;

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. VALFENERA, omologando il risultato raggiunto in campo:

A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE - A.S.D. VALFENERA 3 - 2;

- di addebitare sul conto della Società A.S.D. VALFENERA l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 ATLETICO ROBASSOMERO

Per l'inqualificabile comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano e minacciavano l'arbitro, fin dal 3' minuto del primo tempo; a fine gara un tifoso entrava sul terreno di gioco e nella zona spogliatoi perché il cancello era aperto, nessun dirigente interveniva per allontanare i propri tifosi e chiudere il cancello.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

SACCO ALESSANDRO (NUOVA ASTIGIANA CALCIO)

Per comportamento antisportivo.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/11/2024

MOTTA VALERIO (MONCALVO CALCIO)

Allontanato dal campo per doppia ammonizione.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 1/2025

DOSSO SIMONE (AOSTA CALCIO 511)

Per condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

BONETTI LUCA (GARGALLO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 19/11/2024

ABBIENTI DAVIDE (TROFARELLO 1927)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COPPI SIMONE (CASALE CORTE CERRO)

Per condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARILE FILIPPO (LERMA ASDL)

Al termine della gara il giocatore è stato espulso avendo tentato di colpire l'avversario che, a sua volta, reagiva con un atteggiamento minaccioso; da ciò stava per scattare un animato confronto (mass confrontation) immediatamente cessato grazie all'intervento dei dirigenti di entrambe le società.

LAZZARINO NICOLO (NIZZA VALLEBELBO)

Al termine della gara il giocatore è stato espulso avendo tentato di colpire l'avversario che, a sua volta, reagiva con un atteggiamento minaccioso; da ciò stava per scattare un animato confronto (mass confrontation) immediatamente cessato grazie all'intervento dei dirigenti di entrambe le società.

VOLPE SIMONE (PIOSSASCO)

Per condotta violenta, consistita nella reazione ad un fallo subito e fischiato regolarmente, concretizzatosi nel mettere le mani al collo dell'avversario.

VANTI SIMONE (RIVIERA D ORTA)

Dopo essersi spintonato con un avversario reagisce con un lieve schiaffo senza procurare danno.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIRITA ALEXANDRU (PRO COLLEGGNO COLLEGGNESE)

Per condotta irrispettosa all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGANIN MASSIMILIANO (AOSTA CALCIO 511)

GHAFIR YOUNESS (BENESE)

CONTE MARCO (CAPRIE GREEN CLUB CSA)

ROSSI MARCO (CARRU MAGLIANO ALPI)

LISI ANDREA (COMALA FOOTBALLANDCRICKET)

GIACOMOTTI GIORGIO (CRODO)

TOPA EUGENIO (GARGALLO)

CASTAGNETTI FRANCESCO (LESSONA CALCIO)

TOMBOLATO ANDREA ANGELO (MARENTINESE)

RISSO ALESSANDRO (NUOVA ASTIGIANA CALCIO)

SORDELLO MATTEO (RESISTENZA GRANATA)

SALADINO SIMONE (SAINT VINCENT CHATILLON)

BREDA NICCOLO (SAN BIAGIO)

SABATO PAOLO (SAN GIUSEPPE RIVA)

GEMELLO LORENZO (SCIOLZE)

VIBERTI SIMONE (SPORTROERO)

VESCOVI RICCARDO (STRAMBINESE 1924)

CASTAGNOLI PIETROMARIA (TROFARELLO 1927)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOLTENI GIACOMO (CASALE CORTE CERRO)

CAVAGNETTO LORENZO (LUMELLOGNO)

SCORDATO GIUSEPPE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO)	GIORIO SAMUELE	(POLISPORTIVA MONTATESE)
CASSETTA SIMONE	(PRALORMO)	ALBERTIN LUCA	(QUARGNENTO DILETTANTI)
GOZZANO RICCARDO	(STRAMBINESE 1924)	ROSSETTO GIOVANNI	(STRAMBINESE 1924)
BRIGNONE MATTEO	(VAL MAIRA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRANDO ALESSANDRO	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	BOSONIN JOEL	(AOSTA CALCIO 511)
YOUSEF MUSTAFA AHMED	(BACIGALUPO)	ZOMORROUD HAMZA	(CHISONE CALCIO)
CORBETTA FILIPPO	(CIREGGIO)	LA SALA ANTONIO	(CREVOLESE A.S.D.)
BUSSON ALEX	(CROCETTA CALCIO ASD)	GAMBOA VERAU DIDIER	(DORINA)
CUDA STEFANO	(FC ESIO VERBANIA)	GRANDE MIRKO	(GIOVANILE GENOLA 05)
FAZARI SAMUEL	(GRAND COMBIN)	POMAT FEDERICO	(GRAND COMBIN)
HAMMANE YOUSSEF	(LAGNASCO CALCIO)	BONDENARI LUCA	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)
HENRY ANDRE	(POL. GRAND PARADIS)	PUTETTO PAOLO	(POLISPORTIVA BRUINESE)
CASSETTA ANTONIO	(POLISPORTIVA MONTATESE)	ADAMO ALESSANDRO	(ROLETTO VAL NOCE)
SABATO PAOLO	(SAN GIUSEPPE RIVA)	CELEGHIN MATTEO	(STRAMBINESE 1924)
PAGANO NICOLAS	(TASSAROLO)	COLAIANNI MIRKO	(VALFENERA)
DEL FRARI GABRIELE	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ACQUI F.C. SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori che insultavano e minacciavano l'arbitro a fine gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AMUZU NATHAN EKWIEVI (LUCENTO)

Per aver colpito con un pugno l'avversario al volto senza arrecare danno alcuno.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCELFO ALESSANDRO (CARRARA 90)

Per aver colpito l'avversario con un calcio sul fondoschiena.

RUGGIERO FILIPPO (MIRAFIORI A.S.D.)

Per aver colpito l'avversario con un calcio sullo stinco (di bassa entità) a gioco fermo e da terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MKADMI SOFIAN	(INFERNOTTO CALCIO)	PIRETTI DIEGO	(JUVENTUS DOMO)
ROMEO ALESSANDRO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	ABY ANGE JAURIS	(SALICE)
ARIAUDO MATTEO	(SALICE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HILALI ABDURRAHMAN	(BAVENO STRESA SSD A RL)	CAMMARATA MATTIA	(S.D. SAVIO ASTI)
--------------------	--------------------------	------------------	-------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORONA LORENZO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	CARAMORI PAOLO	(BIELLESE 1902)
BAGNIS LORENZO	(CARAGLIO CALCIO)	DIOP MOHAMED JUNIOR	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
SALVADOR JORDAN	(OVADESE SSDARL)	BRACONCINI CRISTIAN	(POL. PARADISO COLLEGNO)
LAMANNA GABRIELE	(PRO EUREKA)	MACCARI ALESSIO	(SAN GIACOMO CHIERI)
CUCCHI ALESSANDRO	(VILLAFRANCA)		

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOUSTAFA OMAR FAWZI (SPORTIVA CALTIGNAGA)

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BONO LUCA (MONCALIERI CALCIO 1953)

Per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTELLI ANDREA (BEPPE VIOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI MURO MICHAEL (OLYMPIC COLLEGNO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 8/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALMA FRANCESCO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

GOLE ALBERTO

(ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

VANACORE FABRIZIO (AURORA NICHELINO)

ROLANDO MATTIA

(CASTELLAMONTE CALCIO A5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIGNOCCO EUGENIO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

MAIDA GIUSEPPE

(POLISPORTIVA PASTA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 11/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FAZIO MATTIA (POL LIBERTAS ANTIGNANO)

Per espressione irrispettosa rivolta al direttore di gara, subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare di ammonizione. Sanzione così determinata tenendo conto della condotta complessiva del calciatore del suo ruolo di capitano.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIRONNA DANIELE (SANTANNA A.S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETRUCCELLI MATTIA (SANTANNA A.S.D.)

GARE DEL 11/11/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- GARA VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL - NOVARA CALCIO A 5

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALLINI SIMONE (COSSATESE)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 10/11/2024

GARA BOYS E GIRLS CALCIO - PIEMONTE SPORT 1963

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio a mezzo mail, in data 9/11/2024, da parte della società A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963 al Comitato Regionale di nota con la quale detta Società comunicava la rinuncia alla partita contro la A.S.D. BOYS E GIRLS CALCIO, in calendario per il giorno 10/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Under 19 Femminile, per indisposizione di alcune tesserate e conseguente impossibilità di raggiungere il numero minimo di atlete in campo per la regolare disputa dell'incontro;

- viste le ammende disposte con C.U. n. 1 dell'01/07/2024 nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 2, NOIF
DELIBERA

- di sanzionare la Società A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963 con la perdita della gara a tavolino, con il punteggio:
A.S.D. BOYS E GIRLS CALCIO - A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963 3 - 0;

- di comminare alla società A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963 l'ammenda di Euro 100,00 per la prima rinuncia.

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

GAGLIARDI ANDREA (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

Espulso per condotta violenta, antisportiva e gravemente irrispettosa nei confronti sia del direttore di gara che di un avversario. Nello specifico il Sig. Gagliardi, precedentemente ammonito per un acceso scontro verbale con il giocatore n. 3 del Borgonuovo Settimo Sig. Diego Formusio (anch'egli ammonito), nell'uscire dal campo per sostituzione si avvicinava al predetto avversario, gli sputava addosso e gli rivolgeva insulti e minacce, anche di morte. L'arbitro, assistendo a tale condotta, estraeva il cartellino rosso: alla notifica del provvedimento, il Sig. Gagliardi rivolgeva anche al direttore di gara gravi insulti e pesanti minacce, e veniva infine scortato fuori dal terreno di gioco dal suo Dirigente. Nell'uscire dal campo tirava inoltre un forte calcio ad una porta, spaccandola. La sanzione comminata tiene conto della complessiva ed inescusabile condotta del giocatore, e di quanto previsto ex artt. 36, 38 e 39 C.G.S.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 3/11/2024

- GARA NOVAROMENTIN SRL - BULE'BELLINZAGO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. BULE' BELLINZAGO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società S.S.D. NOVAROMENTIN SRL, sul campo di quest'ultima, in data 3/11/2024 e valevole per il Campionato Regionale Allievi Under 17, Girone A, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole di un asserito errore tecnico dell'arbitro che avrebbero inficiato il risultato della stessa;
- rilevato che il ricorso è stato depositato regolarmente a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché trasmesso alla consorella in data 03/11/2024, unitamente al prescritto preannuncio;
- esaminato il contenuto del reclamo, con il quale la Società ricorrente si duole del fatto che l'arbitro, al minuto 34 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 1 a 0 in favore della squadra avversaria, dopo aver fischiato al portiere del Novaromentin un'infrazione per trattenuta del pallone con le mani oltre il tempo consentito ed averlo ammonito abbia fatto riprendere il gioco scodellando lui la palla, e lasciandola quindi in possesso della squadra ospitante, invece che con un calcio di punizione indiretto in favore della A.s.d. Bulé Bellinzago, come da Regolamento. Secondo la tesi della ricorrente, tale errore tecnico sarebbe stato ammesso dall'arbitro al termine dell'incontro, con impegno a segnalarlo nel proprio referto;
- esaminato il referto dell'arbitro, dal quale risulta effettivamente l'ammonizione del portiere della formazione del Novaromentin al minuto 34 della ripresa, ma senza che sia menzionato l'episodio oggetto di contestazione né scritto alcunché in merito ad un asserito errore di applicazione del Regolamento da parte del Direttore di gara;
- consultato il Regolamento del Giuoco del Calcio, il quale prevede alla Regola 12, paragrafo 2, che "Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: o controlla il pallone con le mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene [...]";
- interpellato sull'episodio l'arbitro, Sig. Amedeo Giani, egli con proprio supplemento ha ammesso l'errore tecnico oggetto di reclamo;
- rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli Ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice Sportivo a meno che non sia lo stesso Ufficiale di gara ad ammettere un proprio errore e che tale errore abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che ricorre nel caso di specie, in quanto sul parziale di 1 a 0 al minuto 34 del secondo tempo di gioco la gara avrebbe potuto concludersi con un risultato differente da quello poi registrato in campo (ossia 2 a 0 in favore del Novaromentin, con seconda rete segnata al minuto 45 + 2 del secondo tempo);
- ritenuto pertanto fondato nel merito il ricorso in esame

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla A.S.D. BULE' BELLINZAGO, e conseguentemente di decretare la ripetizione della partita disputata contro la S.S.D. NOVAROMENTIN SRL, dando mandato al competente Ufficio del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta di ricalendarizzare l'incontro;
- di nulla disporre in merito al contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUPI CHRISTIAN (NOVAROMENTIN SRL)

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ATLETICO C.B.L.

Per insulti rivolti all'arbitro durante l'incontro dai propri sostenitori.

Euro 100,00 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

Per aver consentito l'accesso agli spogliatoi di soggetto non identificato e non inserito in distinta che si rivolgeva all'arbitro con frasi di protesta e minaccia.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

QUADRELLI SERAFINI (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/11/2024

ZAMMUTO CARMELO (ARONA CALCIO)

Allontanato dal campo per espressione blasfema. A fine gara si scusava con l'arbitro all'interno degli spogliatoi.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

ROCCHIETTI DAVIDE (ATLETICO C.B.L.)

Per tutta la durata della gara contesta irrispettosamente l'arbitro. Le proteste proseguono anche dopo la notifica del provvedimento.

SQUALIFICA FINO AL 19/11/2024

FASIELLO LORIS (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Espulso per somma di ammonizioni

BERTOLA LORENZO (SALUZZO)

Allontanato dal campo per comportamento antisportivo.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

CHIABRANDO STEFANO (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

Allontanato dal campo per essere entrato su terreno di gioco per protestare con l'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VOLPI MATTEO (BUSCA 1920 A R.L.)

Espulso per reiterate espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro, accompagnate da gesti provocatori.

LAVRIC ALESSIO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMERIO BONAZZI (BAVENO STRESA SSD A RL)
VITTORIO

Per condotta violenta consistita nel colpire, durante un altergo verbale, con uno schiaffo sul collo di un avversario, senza procurargli danni.

PARETI ALESSANDRO (FORZACORAGGIO
ALESSANDRIA)

Per espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

FOFANA SOULEYMANE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MAGGIO RICCARDO (NICHELINO HESPERIA)

Per condotta violenta consistita nel tentativo plateale di colpire con un calcio un calciatore avversario e riusciva a schivarlo, durante una mass confrontation che coinvolgeva anche altri calciatori.

SCIARRA NICOLAS (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZEO LORENZO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

VITAGLIONE FRANCESCO (ARONA CALCIO)

CARDONE SAMUEL (ATLETICO C.B.L.)

ZACCONE EMANUELE (ATLETICO C.B.L.)

MANERA NICOLO (CHERASCHESE 1904)

COLLINO LIAM (CHISONE CALCIO)

MONTANARA LORENZO (DRUENTINA)

AMOROSI MIKAEL (LASCARIS 1954 ASD)

GODONE ALESSANDRO (NICHELINO HESPERIA)

GIACHINO PIETRO (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

DELLE CAVE GIANLUCA (PRO EUREKA)

MAERO UMBERTO (SALUZZO)

RACCA MIRKO (VALLE PO)

CASOLARO FABIO (VILLARBASSE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIVENZA LEONARDO (ATLETICO C.B.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KONE YACOUBA (CARAGLIO CALCIO)

LORUSSO ALESSANDRO (GASSINOSANRAFFAELE)

BERGESE FRANCESCO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

SAHANDI MOHAMED (GIOVANILE CENTALLO 2006)

BORCEA MATIA ANDREA (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

DOVASIO CRISTIAN (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 AOSTA CALCIO 511

Per il mancato utilizzo dell'apposita segnaletica per le sostituzioni.

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RESTAGNO ADELE

(ALBA BRA WOMEN A.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 BARCANOVA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, durante il corso del secondo tempo, continuavano ad insultare gravemente l'arbitro, nonché lo minacciavano sino alla fine della gara. Si evidenzia che tale comportamento è inaccettabile soprattutto perché occorso in una categoria giovanile ove solitamente i sostenitori sono i genitori stessi dei giocatori, denotando assenza di valori sportivi.

Euro 100,00 ROSTA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che hanno insultato e minacciato l'arbitro a fine gara e lo hanno costretto ad essere scortato fuori dal recinto di gioco dai Carabinieri.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 19/11/2024

CAVALLI CRISTIANO (VERBANIA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONELLI MARCO (OVADESE SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIRESI FEDERICO (V.D.A. CHARVENSOD)

Per aver lanciato volontariamente il pallone verso la tribuna ed aver gridato espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NALLINO ISAC (A.C.CUNEO 1905 OLMO) EZ RAIDI RAYAN (ACQUI F.C. SSDARL)

FABBIAN MATTEO (ATLETICO C.B.L.) STELLA LORENZO (BARCANOVA CALCIO)

AURORA DIEGO (BAVENO STRESA SSD A RL) VECCHIO ANDREA (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

PANI VITTORIO (VOLPIANO PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MASALA PIETRO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961) RACCA TOMMASO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLOTTI LUCA (BUSCA 1920 A R.L.) GULLO FILIPPO (CALCIO NOVESE)

TAMAGNONE FILIPPO (CHIERI) MARESCHI FRANCESCO (ROSTA CALCIO)

TRIOLONE ALESSANDRO (ROSTA CALCIO) NAPIONE ALBERTO (SAN GIACOMO CHIERI)

CORDERO JAGO (VOLPIANO PIANESE)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 NOVAROMENTIN SRL

Per gli insulti rivolti all'arbitro dai propri sostenitori durante tutto l'incontro.

Euro 200,00 1924 SUNO F.C.D.

Per gli insulti rivolti all'arbitro dai propri sostenitori durante tutto l'incontro.

Euro 100,00 BSR GRUGLIASCO ASD

Per gli insulti rivolti all'arbitro dai propri sostenitori.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2024

BARBERA LUCA (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per aver insultato e tenuto un comportamento aggressivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2024

BRUNELLO LUCA (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

Per aver utilizzato un'espressione blasfema per contestare una decisione arbitrale.

IANNIBELLI ANTONIO (FUTUROGIOVANI
VILIANENSIS)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

GILBERTI DANIELE (TETTI FRANCESI RIVALTA)

Per aver insultato e tenuto un comportamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

RESTIVO CALOGERO (ASTI)

Dopo il termine della gara si rivolgeva all'arbitro con tono irrispettoso accusandolo della causazione della sconfitta della sua squadra.

CHIAPPIN AIROLDI
FEDERICO (NOVAROMENTIN SRL)

Per tutta la durata dell'incontro protesta in modo aggressivo e terminata la gara si rivolge all'arbitro con tono di scherno mettendo in dubbio la professionalità dello stesso.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO EDOARDO (BSR GRUGLIASCO ASD)

Per aver colpito il portiere avversario con un calcio alla testa e tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPAGNOLO ALESSIO (SISPORT S.P.A.)

Per condotta ingiuriosa nei confronti di un avversario.

ROMELO LORENZO (V.D.A. CHARVENSOD)

Per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, dopo il pareggio della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORANO EDOARDO (A.C.CUNEO 1905 OLMO) DALESSIO MATTIA (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

VENDRAMIN LORENZO (ALBA CALCIO) HUSSEIN ABDILLAH ANAS (CALCIO NOVESE)

OLIVERIO GABRIELE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.) PALLADINO SAMUELE (MIRAFIORI A.S.D.)

BARALE LORENZO (SISPORT S.P.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TUNARU ERIK (PEDONA BORGO S.D.) ABOUZID ZAKARIA (VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORELLI GABRIELE (PRO COLLEGNO COLLEGGNESE)

GARE DEL 10/11/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA BANCHETTE COLLERETTO G.P. - VIRTUS VERCELLI**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' BANCHETTE COLLERETTO G.P. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2024

COCIORVA CONSTANTIN-
CRIS (CARRARA 90)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

DUO FEDERICO (CARRARA 90)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SCARCELLO FRANCESCO (CARRARA 90)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

CUCINOTTO ALESSANDRO (CARRARA 90)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 6/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Per aver consentito l'ingresso all'interno del recinto di gioco, a gara in svolgimento, di 4 persone non presenti in distinta con conseguente interruzione del gioco per circa 2 minuti. Fatto segnalato dall'assistente arbitrale nr. 1.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TOSONI GIAMPAOLO (LUCENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COPPO GABRIELE (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

Espulso per condotta violenta consistita nello stratonare da terra un calciatore avversario, pure caduto a terra per un contrasto di gioco, nonché nel colpirlo con una manata sul volto senza procurargli danni fisici.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PORCARO ARTURO (MONREGALE CALCIO)

Espulso a fine gara per frasi gravemente irrispettose nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare dava in escandescenza e veniva riportato alla calma solo grazie all'intervento dei dirigenti della propria squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BONURA ANTONINO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	ANELLI LEONARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
CRISTINO DAVIDE ANGELO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	LAGANA ALEX	(CARIGNANO A.S.D.)
MARRA IVAN VITO	(CARIGNANO A.S.D.)	BENABID ELHOSSAINE	(CASTELLAZZO B.DA)
ROVEI DAVIDE	(DUFOUR VARALLO)	CAPUTO ANTONIO	(LUCENTO)
SOFIAN DENIS ANDREI	(LUCENTO)	BAGGIO VINICIUS	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
MERCANDINO ALESSIO	(LUPETTI BIANCHI TRINO)	INFANTINO MATTEO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
SURACE GIOVANNI	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	FRANCIA SIMONE	(SPARTAK SAN DAMIANO)
MANZONI ANDREA	(SPARTAK SAN DAMIANO)	REKA KRISTIAN	(SPARTAK SAN DAMIANO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

JEZERCIC MARKO (VALLORCO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BADAN LORENZO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	MIOLO ALESSANDRO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
BAJARDI PIETRO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	POMELLA STEFANO VINCENZ	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
GIOACAS SEBASTIAN	(CARIGNANO A.S.D.)	RIZZO NICCOLO ANDREA	(CARIGNANO A.S.D.)
BARBAGALLO SAMUELE	(LESNA GOLD)	OBAYD HAMZA	(LESNA GOLD)
SANTONI STEFANO	(LUCENTO)	CIRAULO SALVATORE	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
CANOVA FILIPPO	(MONREGALE CALCIO)	LANFRANCO LUCA	(MONREGALE CALCIO)
BAIMA BESQUET PIETRO	(VALLORCO)	VENSON OKONOSKI JOAO PEDRO	(VALLORCO)

GARE DEL 13/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/11/2024

CAFFARO GIANLUCA (VILLAFRANCA)

Allontanato dal campo per aver proferito espressione blasfema.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIORDANA MAURO (INFERNOTTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIORDANO MATTIA (INFERNOTTO CALCIO)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo spintonato volontariamente e con forza, da tergo, con entrambe le mani, facendolo cadere. Il giocatore atterrato, dopo essere stato medicato, riprendeva la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CITERONI ALESSIO (VILLAFRANCA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MORERO STEFANO (VILLAFRANCA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

ALLASIA MATTEO (VILLAFRANCA)

BORDONE DAVIDE (VILLAFRANCA)

PAIRETTO SIMONE (VILLAFRANCA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CADONI ALBERTO (INFERNOTTO CALCIO)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 6/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

STERRANTINO CARMELO (VALDOSTANA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MINNECI DANIELE	(FONTA)	TROILO MASSIMILIANO	(ONNISPORT CLUB)
ARBEZZANO MATTEO	(POLISPORTIVA DRUENTO ASD)	DONATO ANTONIOLUCA	(REAL SCORPION)
GRASSI MATTIA	(REAL SCORPION)	BELLAIORE BESUTTI MATTEO	(VALDOSTANA)
CANNEVA ERNESTO	(VALDOSTANA)		

GARE DEL 7/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SALINITRO ORAZIO (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 6/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IOSA MICHELANTONIO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	LA GIOIA ANTONIO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)
--------------------	------------------------	------------------	---------------------------

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 26/11/2024

MOLLICA FRANCESCO
EROS (FOOTBALL CLUB VIGONE)

Allontanato dal campo per plurime espressioni irrispettose nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LEXERT RENE (RIVER PLAINE)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2024

AGU IVAN (VALLE PO)

Allontanato dal campo per lancio della bandierina sul terreno di gioco ed espressione irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FERRARI MAURIZIO (SALE)

Per fallo di mano diretto inoltre impediva una evidente opportunità per un calciatore avversario di segnare una rete, reagiva alla notifica del provvedimento disciplinare con plurime espressioni irrispettose nei confronti del direttore di gara mentre si allontanava dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARI PATRIK (CANNOBIESE 1906)

DI FRANCESCO FILIPPO (VALLE PO)

VERANO JACOPO (VALLE PO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GROSSO FABIO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

CONTALBRIGO THOMAS (GRAVELLONA SAN PIETRO)

NASRI AMIN (POL. FRUGAROLESE)

FERRARIS DEMIS (RIVER PLAINE)

RONCATI FILIPPO (SALE)

ROTARIU FABIAN (SPORTIVA NOLESE)

SANARICA NUNZIO (VDL FIANO PLUS)

MARINO ALESSIO (VILLARBASSE)

DE LUCA CRISTIAN (VILLASTELLONE CARIGNANO)

GORGERINO UMBERTO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANSELMI MATTIA (BUTTIGLIERESE 95)

FERRARI LORENZO (CANNOBIESE 1906)

GEMELLI STEFANO (CANNOBIESE 1906)

CIPOLLINA ALBERTO (CAPRIATESE)

SALVI ALESSANDRO (CAPRIATESE)

VAI ANDREA (CIRIE CALCIO 1946)

CARUSO NICOLO FABRIZIO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

MION ALESSIO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

AIELLO EDOARDO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

CARETTI ALESSANDRO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

DONALISIO ALESSIO (PIANEZZA)

FILIPPONE LORENZO (PIANEZZA)

MONTERISO FILIPPO (PIANEZZA)

FAZIO MATHIEU (RIVER PLAINE)

CATTANEO ANDREA (SALE)

LIGATO DANIELE (SALE)

CARIA SIMONE	(SPORTIVA NOLESE)	CALVETTI GIANLUCA	(VALLE PO)
FLAVIANO MICHELE	(VALLE PO)	DE PIERRO MANUEL	(VDL FIANO PLUS)
FIOCCONE ALESSANDRO	(VDL FIANO PLUS)	GARIGLIO STEFANO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

GARE DEL 7/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MILLICO NUNZIO (CASELLE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2024

PALADIN MATTEO (SIZZANO)

Allontanato dal campo per plurime gravi espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro dopo aver ricevuto un'ammonizione. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione insisteva nella condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PALADIN MATTEO (SIZZANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARDONE DAVIDE (STELLA MARIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SAGLIOCCA MICHELE	(BARRACUDA)	VIRARDI DANIELE	(CASELLE CALCIO)
PADILHA GABRIEL	(CIT TURIN LDE)	CISSE MAMADOU	(SAN BENIGNO)
MARTINER TESTA LORENZO	(STELLA MARIS)	PEIRANO EMANUELE	(TRE VALLI)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

MAFFEO JACOPO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	SORO ALESSANDRO	(SIZZANO)
ZAPOTOCHOVE FELIPE	(TRE VALLI)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POLIMENO FABIO	(BARRACUDA)	LOMBARDO VITO SAMUELE	(BISALTA)
SANTIN ANDREA	(CALCIO VOGOGNA)	MORI NICCOLO	(CARPIGNANO)
RIMA ANDREA	(CASELLE CALCIO)	TUFO FRANCESCO	(COSTIGLIOLE F.C.)
BIANCO JACOPO	(FORTITUDO F.O.)	SQUARISE MATTIA	(FULVIUS 1908)
XHENJE ALESSIO	(FULVIUS 1908)	GUEYE ELHADJ MALICK	(MIRAFIORI A.S.D.)
MANFREDI PAOLO	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	BOSIO ALESSANDRO	(POLISPORTIVA GARINO)
CAVAGLIERI STEFANO	(POLISPORTIVA GARINO)	GIANQUINTO GABRIELE	(POLISPORTIVA GARINO)
MAZZIERI MARCO	(POLISPORTIVA GARINO)	PECOLLO FILIPPO	(SAN BENIGNO)
ABBATICCHIO LUCA	(SAN BERNARDO)	OBEAHON GIFT	(SAN BERNARDO)
BORRUTO MATTIA	(SIZZANO)	CANAL GIANMARCO	(SPORTING CLUB)
LOMBARDO ANDREA	(SPORTING CLUB)		

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GARE DEL 7/11/2024

- **GARA U.S. SAINT PIERRE - LEINI 96**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio a mezzo mail, in data 28 Ottobre 2024, da parte della società A.S.D. LEINI' al Comitato Regionale di nota con la quale detta Società manifestava l'intenzione di rinunciare alla disputa della partita U.S. SAINT PIERRE - A.S.D. LEINI' 96, in calendario per il giorno 7/11/2024 e valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Femminile, s.s. 2024/2025, per indisponibilità delle proprie tesserate;

- viste le ammende disposte con C.U. n. 1 dell'01/07/2024 nonché quanto disposto dagli artt. 10 C.G.S. e 53 NOIF

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società A.S.D. LEINI' 96, omologando il seguente risultato:

U.S. SAINT PIERRE - A.S.D. LEINI' 96 6 - 0;

- di comminare alla società A.S.D. LEINI' l'ammenda di Euro 150,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MOTTO ROS LUDOVICA	(CIGLIANO CALCIO)	DI STEFANO BARBARA	(LISONDRIA)
LOMBARDI CELESTE	(LISONDRIA)		

WALKING FOOTBALL OVER 50

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BIELLESE 1902 W.F.

Per mancato apprestamento e comunque irregolare apprestamento dello spogliatoio arbitrale (locali inadeguati e privi di doccia).

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 8/11/2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Antonella Reggio.

Reclamo della società A.S.D. BARCANOVA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 24/10/2024, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita VALLORCO 1912 –BARCANOVA CALCIO disputata in data 20/10/2024 nell'ambito del Campionato di Promozione, girone B

Con reclamo inoltrato in data 28/10/2024 la società A.S.D. BARCANOVA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica di 4 giornate al giocatore LIUT SAVIDE per *“condotta violenta ai danni di un avversario e atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro. Nello specifico, colpiva con entrambe le mani al volto un avversario, che si accasciava a terra e necessitava delle cure del massaggiatore. Alla notifica del provvedimento avanzava con fare intimidatorio e aggressivo verso l'arbitro, obbligandolo a indietreggiare per evitare il contatto fisico, e usciva dal campo solo dopo l'intervento del suo capitano”*.

Nel reclamo la società stigmatizza l'accaduto e dichiara di aver prontamente richiamato il giocatore al rispetto delle elementari ed indispensabili regole di buon comportamento (aspetti che la società persegue da sempre), adottando nei confronti del giocatore gli opportuni provvedimenti.

Continua la società affermando che il giocatore squalificato si ritiene profondamente dispiaciuto per l'atteggiamento tenuto nei confronti dell'avversario e del direttore di gara, frutto di un impeto di rabbia dovuto al fallo subito e all'andamento della gara. Conclude la reclamante manifestando la disponibilità del giocatore a presentare le scuse formali e richiedendo la riduzione della squalifica.

Il referto arbitrale, che costituisce piena prova di quanto accaduto all'interno del terreno di gioco, descrive una condotta del giocatore LIUT DAVIDE estremamente scorretta, dapprima nei confronti di un avversario - colpito veemente al volto con entrambe le mani, tanto da richiedere l'intervento delle

cure del massaggiatore - e successivamente nei confronti dell'arbitro, fortunatamente non portata a conseguenze ulteriori per intervento del capitano del BARCANOVA.

È evidente che il giocatore squalificato, oltre ad avere un impeto di rabbia, non è parso particolarmente lucido e in grado di controllare le proprie reazioni, come invece dovrebbe fare un calciatore di una certa esperienza (ultra trentacinquenne) che milita in una categoria di rilievo quale la Promozione.

Non si comprende peraltro quali sarebbero le sanzioni disciplinari adottate dalla società nei confronti del giocatore e, peraltro, non può essere valorizzata la disponibilità a formulare le scuse nei confronti dell'avversario e del direttore di gara: qualora il giocatore avesse voluto sporgere le proprie scuse lo avrebbe potuto fare direttamente - con diverse modalità - senza limitarsi a manifestare la disponibilità a farlo nell'ambito del presente reclamo.

Nel complesso, considerato che trattasi di una condotta violenta nei confronti dell'avversario e una condotta minacciosa e irrispettosa nei confronti del direttore di gara, la sanzione adottata dal giudice sportivo appare persino contenuta, in ogni caso non meritevole di ulteriore riduzione in questa sede.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica a 4 giornate la squalifica inflitta al sig. LIUT DAVIDE. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato con il deposito del reclamo.

b) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Federica Franchi (estensore), Dott. Daniele Randazzo

Reclamo della società A.S.D. SOLERO QUATTORDIO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 24/10/2024 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara Solero – Costigliole F.C. del 20/10/2024. Campionato Prima categoria – Girone G

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 28 Ottobre 2024, la società A.S.D. SOLERO QUATTORDIO chiede riformarsi la decisione del Giudice Sportivo avente ad oggetto:

- la squalifica fino al 20/12/2024 del tecnico ANTONIO CARIA, per "*condotta gravemente irrispettosa, più volte reiterata all'indirizzo dell'arbitro*";
- la squalifica per 5 (cinque) gare effettive del giocatore ANTONIO CAMARCHIO, perché "*proferiva all'indirizzo dell'arbitro grave insulto a carattere denigratorio*";
- la squalifica per 2 (due) gare effettive del giocatore MARIO CALABRESE, perché "*commetteva fallo di gioco imprudente e pericoloso per l'incolumità dell'avversario*".

Con il reclamo la società sostiene l'eccessività delle sanzioni in quanto avvenute in un contesto di "*nervosismo in campo*", dove il direttore di gara avrebbe anche espresso difficoltà di dirigere al meglio la gara vista la situazione.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti di gara, si

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorso è infondato.

La società reclamante chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo senza contestare in alcun modo l'accaduto, né smentisce il referto di gara, dal quale emerge, con evidenza, la condotta gravemente irrispettosa ed offensiva posta in essere dal tecnico ANTONIO CARIA, nonché la condotta ingiuriosa del giocatore ANTONIO CAMARCHIO.

La società si limita a circoscrivere i fatti occorsi in un contesto di "*nervosismo in campo*" che, chiaramente, non giustifica né attenua la responsabilità degli artefici delle condotte su descritte.

Pertanto, considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, comma 1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara "*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*" e che il referto di gara indica nel dettaglio le espressioni offensive e ingiuriose proferite rispettivamente dal tecnico ANTONIO CARIA e dal giocatore ANTONIO CAMARCHIO, anche tenuto conto che non si ha contezza neppure di alcun ravvedimento o gesto di scuse da parte dei due tesserati, si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione delle

sanzioni nella misura rispettivamente irrogata dal Giudice Sportivo e che la decisione di quest'ultimo non sia suscettibile di riforma.

Quanto alla parte di reclamo relativa alla squalifica del giocatore MARIO CALABRESE, essa non può essere decisa nel merito in quanto, ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) CGS, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, per le ragioni di cui sopra, **rigetta** il reclamo.

Visto il rigetto del reclamo, si dispone l'incameramento della tassa di reclamo versata dalla ricorrente.

c) Composizione Collegio: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore) Avv. Federica Franchi.

Reclamo della società A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 24.10.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE – S.S. CASALNOCETO disputata in data 20.10.2024, Campionato di Prima Categoria - Girone G

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 29 Ottobre 2024, la società A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE chiede la revisione dei provvedimenti pronunciati dal Giudice Sportivo aventi ad oggetto la:

- squalifica di cinque gare effettive nei confronti del giocatore sig. BODRITO MARCO espulso per somma di ammonizioni e alla notifica del provvedimento insultava e minacciava l'arbitro, sanzione che tiene conto della complessiva condotta del tesserato;
- inibizione fino al 11.04.2025 nei confronti del dirigente MENEGHELLO GIOVANNI, espulso per aver insultato e minacciato di morte l'allenatore avversario e per aver, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, offeso e minacciato l'arbitro. Inoltre, prima della ripresa del gioco, lo stesso minacciava e colpiva con pugni e con un calcio nelle parti intime l'allenatore avversario sig. Sartori;
- inibizione fino al 14.02.2025 del Presidente Malfatti Riccardo per aver rivolto insulti all'arbitro e minacciato di morte lo stesso a seguito della concessione di un rigore in favore degli avversari;
- sanzione dell'ammenda di euro 100,00 alla A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE per la condotta dei propri tesserati che, per tutta la durata della gara, perdevano tempo volontariamente, causando nervosismo in campo e dimostrando scarsa sportività.

Con il reclamo la società riferisce che:

- in merito alla squalifica del proprio calciatore BODRITO MARCO, la prima ammonizione, sostiene la ricorrente, è stata causata da un errore del direttore di gara che faceva ripetere ingiustamente un rigore concesso alla squadra avversaria perché il portiere (sig. Bodrito) si muoveva anticipatamente, mentre la seconda ammonizione deriva dal fatto che il Bodrito si è unito all'esultanza della squadra a seguito del gol del 2-1;
- in merito all'inibizione fino al 11.04.2025 nei confronti del dirigente MENEGHELLO GIOVANNI, la società ricorrente ammette le scorrettezze verbali pronunciate da quest'ultimo, ma afferma che lo stesso non ha colpito con calci e pugni l'allenatore avversario, ma solo con una pedata di striscio;
- in merito all'inibizione fino al 14.02.2025 del Presidente Malfatti Riccardo, la A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE contesta la sanzione poiché lo stesso non ha proferito alcuna minaccia di morte nei confronti del direttore di gara, ma si è soltanto limitato a discutere di una condizione della partita;
- infine, in merito alla sanzione dell'ammenda di euro 100,00 la ricorrente sostiene che la perdita di tempo da parte dei propri tesserati si è verificata solo nei minuti finali.
-

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, ritiene innanzitutto che il ricorso riguardo l'ammenda sia inammissibile, pertanto la suddetta Corte si trova nell'impossibilità di esaminare le ragioni addotte dalla società reclamante. L'inammissibilità è dettata dall'art. 137 c. 3 lett. d): *“Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari [...] provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile”*.

Per quanto riguarda, invece, la squalifica del giocatore e le inibizioni a tempo determinato comminate rispettivamente al Dirigente e al Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE, questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, ritiene che la condotta tenuta da questi ultimi siano tutte da considerarsi gravi, antisportive e reiterate nel corso della partita sia nei confronti degli avversari sia nei confronti del direttore di gara. Inoltre, vista la mancanza di ravvedimento della ricorrente e per tali motivi il ricorso della società A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE è da considerarsi non fondato e non può trovare accoglimento. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello territoriale

RESPINGE

il reclamo delle società A.S.D. POLISPORTIVA FRUGAROLESE, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

d) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente) Avv. Federica Franchi (Relatore) Dott. Daniele Randazzo

Reclamo della A.S.D. BENESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 39 del 24.10.2024, con il quale veniva comminata al proprio giocatore sig. DELPIANO David la sanzione della squalifica per nove gare (gara Benese / Garessio del 20.10.2024, valida per il Campionato di Seconda categoria Girone G)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la A.S.D. Benese richiede una riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore sig. Delpiano David, adducendo che l'aggressione nei confronti del direttore di gara sarebbe stata soltanto verbale; a conferma di tale ricostruzione, la reclamante allega comunicazione della società avversaria ed afferma inoltre che il giocatore si sarebbe pentito del suo comportamento.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene di non poter disattendere il chiaro ed inequivocabile contenuto del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva.

L'arbitro ha infatti riportato nel proprio referto che il giocatore, oltre ad averlo ripetutamente insultato, lo aveva colpito con una manata all'altezza della spalla sinistra; tale censurabile comportamento merita pertanto una severa sanzione.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'episodio non ha avuto ulteriori conseguenze ed il sig. Delpiano risulta essersi pentito del suo comportamento, si ritiene di poter disporre una riduzione della squalifica comminata dal giudice sportivo.

Per tali ragioni la Corte d'Appello Federale Territoriale

RIDUCE

A sei giornate la squalifica comminata al giocatore Delpiano David.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

e) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Antonella Reggio (relatore) Avv. Antonio Vallone.

Reclamo proposto dalla Società ASD AUXILIUM SAN LUIGI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 18 del 24/10/2024 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara ASD AUXILIUM SAN LUIGI – ASD NEW SANTOS, disputata in data 20/10/2024, nell'ambito del Campionato di Terza Categoria, girone A

Con reclamo pervenuto in data 27/10/2024 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio del 25/10/2024, l'ASD AUXILIUM SAN LUIGI propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato le seguenti sanzioni:

- nei riguardi del proprio allenatore BOTTIERO GIORGIO, la squalifica fino al 28/02/2025 con la seguente motivazione: *“A fine primo tempo, entrava sul terreno di gioco e colpiva con una testata al volto un giocatore avversario, dando il via ad una mass confrontation che coinvolgeva tutti i giocatori di entrambe le squadre, subito sedata”*;

- nei riguardi della Società, l'ammenda di € 100,00 *“per aver permesso a due persone estranee, non in distinta, l'accesso nei pressi dello spogliatoio i quali protestavano nei confronti dell'arbitro e contribuivano ad aumentare il clima di tensione”*.

Con riferimento alla squalifica dell'allenatore, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo che il medesimo avrebbe avuto un censurabile diverbio con un calciatore avversario, ma non si sarebbe concretizzato in alcun contatto fisico. A suffragio di tale ricostruzione, la società fornisce il nominativo di due testimoni presenti all'accaduto, non tesserati per la società di casa, e la dichiarazione della società avversaria, che nega il contatto tra l'allenatore e il loro atleta, pur ammettendo che vi sia stato uno scontro verbale tra i due soggetti.

Con riferimento all'ammenda, la Società ne chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione, in quanto le due persone menzionate dall'arbitro sarebbero gli addetti alla gestione e sicurezza dell'impianto sportivo che ospita la società per le partite casalinghe, i quali non avrebbero dunque alcun interesse nel protestare, trattandosi di soggetti terzi alla società stessa.

Il ricorso appare fondato.

A seguito della disamina del referto arbitrale nonché del reclamo presentato dalla società AUXILIUM SAN LUIGI, risulta come l'allenatore BOTTIERO GIORGIO abbia tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti di un giocatore avversario, il quale non ha tuttavia riportato lesioni fisiche. Per tali ragioni, si ritiene di contenere la squalifica nel minimo.

Relativamente all'ammenda di € 100,00 a carico della società, la presenza di due persone in una zona *“nei pressi degli spogliatoi”*, non meglio identificata, in cui non vi è la certezza che sia soggetta a limitazioni di accesso, comporta, a parere di questa Corte, la revoca della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla Società, per l'effetto riduce la squalifica dell'allenatore BOTTIERO GIORGIO fino al 31/12/2024 e revoca l'ammenda nei confronti della società reclamante.

In ragione dell'accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

f) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Antonio Vallone (Relatore), Avv. Flavio Campagna.

Reclamo della società A.S.D. RESISTENZA GRANATA avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata in C.U. n. 17 del 17/10/2024 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara RESISTENZA GRANATA – VENAUS disputata in data 12/10/2024, Campionato Under 19 Provinciale, Girone A

Con reclamo preannunciato in data 19/10/2024 ed inviato il 23.10.2024, la società A.S.D. RESISTENZA GRANATA impugna il provvedimento indicato in oggetto che infligge la squalifica per otto gare al giocatore D'ITALIA Federico e ne chiede la riduzione.

La reclamante ammette l'atteggiamento aggressivo e l'espressione minacciosa rivolta dal giocatore al direttore di gara ed anche gli sputi all'indirizzo di due avversari al momento dell'uscita dal campo,

ma richiama il clima di forte tensione agonistica in cui è maturata la condotta e sottolinea che non vi è stato alcun contatto fisico con l'arbitro e gli sputi erano orientati a terra e non hanno attinto i destinatari.

All'udienza del 8.11.2024, il direttore sportivo della società RESISTENZA GRANATA sig. Nicola Michele, munito di delega del Presidente, veniva sentito dalla Corte per averne fatto richiesta. Il dirigente riconosceva la volgarità del gesto dello sputo ma ribadiva che era rivolto a terra più che ad attingere gli avversari. Inoltre, produceva una lettera rivolta all'arbitro sottoscritta da Federico D'ITALIA con la quale il giocatore porge le proprie sincere scuse per la propria condotta e manifesta sentimenti di rispetto nei confronti del direttore di gara promettendo, in futuro, una condotta più conforme all'etica sportiva.

Il reclamo merita accoglimento.

Il Giudice Sportivo ha correttamente valutato la condotta del D'ITALIA nel suo complesso come irrispettosa nei confronti dell'arbitro ed antisportiva nei confronti degli avversari.

Nel giudizio sulla gravità del fatto, meritano di essere valorizzati l'atteggiamento collaborativo della società reclamante e le scuse rivolte all'arbitro dal D'ITALIA che appaiono sincere. Vanno, viceversa, stigmatizzati il grave gesto nei confronti degli avversari seppure non andato a segno e gli insulti nei loro confronti al termine della gara.

Alla luce delle suesposte considerazioni, valutata anche la minore età del calciatore, appare equo rideterminare l'entità della sanzione della squalifica in cinque turni di gara.

Per questi motivi, in accoglimento del reclamo, la Corte Sportiva d'Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica inflitta al calciatore D'ITALIA Federico rideterminandone la durata in cinque giornate.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

g) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Relatore Estensore) Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della Società PECETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Delegazione Provinciale di Torino del 17/10/2024 in riferimento alla gara SAN GIORGIO TORINO –PECETTO in data a 5/10/2024 valida per il Campionato Under 19 Provinciale – Girone D

La reclamante impugna il provvedimento con il quale GS, dopo aver rilevato l'inammissibilità del reclamo della società SAN GIORGIO (per mancanza del preannuncio), assegnava gara persa alla società PECETTO (3-0), inibiva fino al 10.12.2024 il dirigente ALBRIGI Cristiano (per condotta gravemente antisportiva) e applicava l'ammenda di euro 100,00 alla predetta società.

Il reclamo porta alla attenzione di questa Corte due questioni: una procedurale e una di merito.

La prima verte sul potere *ex officio* del GS al quale, secondo la reclamante, sarebbe preclusa ogni autonoma decisione in ordine alla gara successivamente alla sua omologazione.

Il Giudice Sportivo potrebbe prendere in esame la regolarità della gara, dopo averne omologato il risultato, solo su reclamo di parte quando ammissibile.

Nel caso in questione (superamento del limite dei fuori quota, C.U. 1.7.2024 n.1 Comitato Regionale) il Giudice Sportivo in sede di omologazione del risultato non aveva rilevato alcuna irregolarità.

Solo dopo che era pervenuto il reclamo della Società SAN GIORGIO che lamentava il superamento del limite dei fuori quota impiegabili, il Giudice Sportivo era tornato sui propri passi e, visti i documenti ufficiali di gara (distinta e referto), decideva come indicato nell'incipit di questo provvedimento, nonostante il reclamo della società SAN GIORGIO fosse inammissibile.

E' opinione della reclamante che il Giudice Sportivo abbia esorbitato dai propri poteri e che, diversamente opinando, si incorrerebbe in una situazione di incertezza totale in quanto l'esito della

gara e la sua regolarità sarebbe lasciata alla maggior o minor attenzione del Giudice Sportivo, dell'uno piuttosto che dell'altro.

Al netto della situazione di incertezza che può derivare dalla maggiore o minore attenzione dell'organo giudicante (situazione che, come noto, si verifica normalmente nell'esercizio della giurisdizione, sportiva e non), occorre ricordare che il CGS (art.65 comma 1 lett. d e art.66 comma 1 lett. a) consente al Giudice Sportivo l'esercizio d'ufficio del suo potere nelle materie di Sua competenza (fra cui la regolarità della posizione dei calciatori – art. 65, comma 1, lett. d, CGS) sulla base dei documenti ufficiali di gara (art.66, comma1, lett. a, CGS) e non individua nella eventuale omologazione un limite all'esercizio di tale potere.

Ciò che rileva è che il potere "ex officio" si eserciti sulla base dei documenti ufficiali di gara e non sulle allegazioni delle parti: nessun rilievo ha quindi l'ammissibilità o meno del ricorso.

Pertanto, la pur pregevole censura mossa dalla reclamante non coglie nel segno.

La seconda questione attiene al merito.

Secondo la reclamante, il provvedimento del Giudice Sportivo sarebbe comunque errato in quanto il limite dei fuori quota (impiego non superiore a 4) non sarebbe mai stato superato poiché ai fuori quota in campo sarebbero subentrati i fuori quota in panchina, mantenendo così rispettato il limite dei 4.

Ciò è solo parzialmente vero.

Il limite dei fuori quota (non superiore a 4) è stato rispettato sino al 30' del II tempo quando il n.17 (fuori quota) subentrava al n.7, portando il numero dei FQ in campo a CINQUE; i FQ in campo diventavano SEI al 34' quando il n.14 (FQ) subentrava al n.5 e SETTE al 49' quando il n.19 (FQ) subentrava al n. 9.

Pertanto il provvedimento del Giudice Sportivo è corretto nella forma e nel contenuto.

Si conviene però con la reclamante che la sanzione inflitta al dirigente sia eccessiva in quanto allo stesso non può essere imputato un comportamento gravemente antisportivo, ma soltanto una scarsa diligenza per non aver verificato - al momento delle sostituzioni decise dall'allenatore - la situazione dei fuori quota (peraltro, il limite è stato superato soltanto negli ultimi 15 minuti di gara e il risultato della gara non è cambiato).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta ad ALBRIGI Cristiano: inibizione sino al 10 novembre 2024.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

h) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Antonella Reggio.

Reclamo della società A.S.D. CALCIO NOVESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 17/10/2024, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CALCIO NOVESE – U.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO disputata in data 12/10/2024, nell'ambito del Campionato Under 16 Regionale, girone E

Con reclamo inoltrato in data 19/10/2024 la società A.S.D. CALCIO NOVESE impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica di 5 giornate al giocatore GIULIANELLI PIETRO per condotta violenta in quanto avrebbe "colpito l'avversario volontariamente a fine gara con un calcio alla testa".

La reclamante premette che due delle tre marcature della squadra avversaria erano state vivacemente contestate dalla squadra di casa e dai propri sostenitori per cariche sul portiere, non sanzionate dal direttore di gara.

Il clima che conseguiva a tali errori era di insoddisfazione e frustrazione da parte di giocatori e tifosi della squadra ospitante, di conseguenza nelle concitate fasi finali della partita il giocatore GIULIANELLI, già ammonito per un fallo di gioco, aveva un alterco con un giocatore avversario che spintonava. Quest'ultimo cadeva a terra e si lamentava come se fosse stato effettivamente colpito da un colpo violento tanto da indurre il GIULIANELLI ad avvicinarsi minacciosamente ed invitarlo ad alzarsi senza fare scena.

Secondo la reclamante, considerata la caduta a terra e le lamentele del giocatore, oltre le vibranti proteste dei compagni di squadra che pretendevano l'espulsione del GIULIANELLI, il direttore di gara potrebbe aver percepito una situazione più grave di quella che si è effettivamente concretizzata.

A riprova della tesi difensiva viene allegata una dichiarazione del sig. Anastasio Francesco, presidente del A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO, dalla quale si evince che, a fine partita, nessun giocatore è stato colpito da un calcio in testa da parte dell'avversario.

Il ricorso merita accoglimento in quanto dal referto arbitrale, sicuramente veritiero e attendibile, descrive in maniera estremamente sintetica una situazione che, probabilmente, si prestava ad essere equivocata.

La reclamante, infatti, non nega che il proprio giocatore spintonava l'avversario durante il diverbio, evidenzia tuttavia che, avendo l'avversario esagerato le conseguenze del colpo subito - come purtroppo spesso accade attraverso simulazioni che rischiano di indurre in errore il direttore di gara - il successivo invito da parte del GIULIANELLI veniva erroneamente interpretato.

Sotto questo profilo, le dichiarazioni del presidente della squadra ospite appaiono insuperabili.

Di conseguenza, pur qualificando il comportamento del giocatore come "condotta violenta", meritevole di espulsione diretta (e non per somma di ammonizioni), in assenza di prova certa del calcio sferrato al giocatore a terra, la sanzione può ritenersi proporzionata nel minimo di cui all'articolo 38 del C.G.S., ovvero tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** a complessive tre giornate la squalifica inflitta al sig. GIULIANELLI PIETRO. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO NAZIONALE

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Marco La Greca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0040/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 03.10.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta n. 27 del 28.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 24.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco La Greca e uditi l'Avv. Maurizio Gentile per la reclamante e l'Avv. Corrado Buscemi per la società A.S.D. Sca Asti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento del 16 luglio 2024, la Procura federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta, i signori Gianluca Castrignano, Paolo Speretta e Lorenzo Ambrogio, nonché la società A.S.D. Sca Asti, in relazione all'impiego del sig. Lorenzo Ambrogini, non tesserato e privo di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in occasione di due incontri valevoli per il campionato regionale under 17, quale atleta (il 13 gennaio 2024 contro la A.S.D. Albese Calcio), e quale collaboratore dell'arbitro (il 7 febbraio 2024, contro la A.S.D. Dertona calcio giovanile).

Il deferimento era disposto:

- quanto al Sig. Gianluca Castrignano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sca Asti, per la *“violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma ed anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sca Asti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Ambrogio, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione” ai due incontri e nei ruoli sopra citati, “nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa”;*

- quanto al sig. Paolo Speretta, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sca Asti, per *“la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione” degli incontri succitati, “sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sca Asti nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Ambrogio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”;*

- quanto al sig. Lorenzo Ambrogio, per la *“violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, 43, comma 1, e 63, comma 2, delle N.O.I.F.”*, avendo preso parte ai due incontri, nei ruoli già indicati, *“senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva”;*

- la società A.S.D. Sca Asti *“a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dai sigg.ri Gianluca Castrignano e Paolo Speretta, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Lorenzo Ambrogio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione”.*

Avanti al Tribunale federale si costituiva la società, che svolgeva difese nel sostanziale interesse anche degli altri soggetti deferiti, in buona sostanza affermando - quanto al contestato, mancato tesseramento - di avere in realtà proceduto al tesseramento dell'atleta nella sezione calcio a 5, per essere incorsa in un errore, a suo dire “scusabile” nella compilazione del modulo online; quanto, invece, al contestato utilizzo dell'atleta privo di certificazione di idoneità per la pratica sportiva agonistica, produceva documentazione attestante tale idoneità nel periodo riguardante i fatti oggetto di deferimento.

La Procura, per parte sua, all'udienza di discussione, espone le ragioni a sostegno del deferimento, concludeva chiedendo comminarsi le seguenti sanzioni: 4 mesi di inibizione nei confronti dei signori Castrignano e Speretta, 4 giornate di squalifica nei confronti del signor Lorenzo Ambrogio, 2 punti di penalizzazione e ammenda di 350 euro nei confronti della società.

Il Tribunale federale, ritenuta provata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, valutava, altresì, doversi ridurre la sanzione nei confronti dell'atleta, “tenuto conto della minore età del medesimo”, che

doveva essersi “limitato ad attenersi alle indicazioni fornite e alle decisioni assunte dai rappresentanti della società in occasione delle gare citate, non esistendo la prova della consapevolezza di quest’ultimo quanto all’inadempimento da parte dei diretti responsabili; oltre ad emergere dagli atti di indagine che il giocatore ha già scontato una giornata di squalifica per la medesima violazione oggi contestata”; lo stesso Tribunale valutava, altresì, doversi ridurre anche “la richiesta formulata dalla Procura Federale nei confronti della società alla luce del successivo tesseramento del calciatore, che porta ad escludere un elevato grado di malizia nelle condotte ascritte ai propri tesserati, considerato in particolare il titolo di responsabilità per il quale la società è chiamata a rispondere”. Per l’effetto, mentre ai signori Castrigano e Speretta venivano comminate le sanzioni secondo le richieste dalla Procura (4 mesi di inibizione), nei confronti del sig. Ambrogio veniva comminata la sanzione di una giornata di squalifica e, nei confronti della società, l’ammenda di euro 200,00, senza punti di penalizzazione.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura federale, con riferimento alla disposta riduzione delle sanzioni inflitte al calciatore e alla società (a questa sia con riferimento al minore importo dell’ammenda, sia con riferimento alla mancata inflizione di punti di squalifica).

In particolare, quanto alla posizione del sig. Ambrogio, rileva la Procura che le motivazioni addotte dal Tribunale federale, in ordine alla minore età dell’atleta (tale per cui dovrebbe essere mitigata la sua responsabilità), siano censurabili, dal momento che il calciatore “*non poteva non essere a conoscenza*” del suo irregolare utilizzo “*ed in ogni caso doveva essere consapevole, con l’utilizzo degli ordinari criteri di diligenza riferibili anche alla sua età (17 anni) che non è consentito partecipare a gare nell’ambito di una squadra senza essere tesserato*”.

La decisione viene altresì censurata “nella parte in cui afferma che la sanzione correttamente applicabile sarebbe quella di una giornata di squalifica perché il calciatore avrebbe già scontato un’altra giornata di squalifica per la medesima violazione contestata”, dal momento che il calciatore aveva in effetti già scontato un’altra giornata di squalifica ma in relazione alla irregolare partecipazione a una distinta violazione (l’incontro del 4 febbraio 2024, contro la Acqui F.C).

“*La <mitigazione> della sanzione irrogata per aver già scontato altra sanzione*”, conclude sul punto la Procura, “*è evidentemente frutto di un’erronea lettura degli atti del procedimento; se correttamente valutata, infatti, la partecipazione ad un’ulteriore gara in posizione irregolare avrebbe potuto al limite portare il Giudicante a valutare con maggior rigore la posizione del deferito*”.

Per quanto concerne, poi, la posizione della Società, osserva la Procura che il successivo tesseramento del calciatore - siccome avvenuto, per l’appunto, dopo la contestazione - non è, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un elemento idoneo a far ritenere di minore gravità la responsabilità della società. Non trovano quindi giustificazione, ad avviso della reclamante, né la mancata irrogazione di alcuna penalizzazione di punti, né la riduzione della sanzione economica rispetto alla richiesta della Procura.

A sostegno di tali assunti, la Procura ha riportato ampi stralci della giurisprudenza di questa Corte Federale.

La società resiste al reclamo con memoria reiterativa delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado e, per l’effetto, chiede la conferma della decisione impugnata. All’udienza del 24 ottobre 2024, presenti i difensori delle parti, come in epigrafe esposto, che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto dalla Procura è orientato a un riesame delle sanzioni inflitte, al calciatore e alla Società, dal Tribunale federale che ha effettivamente operato, nei confronti dei predetti soggetti, una riduzione rispetto alle originarie richieste della Procura, qui reiterate.

Va preliminarmente osservato che, sebbene nel corso del giudizio non ne sia stato formalmente dato atto, è venuto meno il profilo di contestazione relativo alla non titolarità della idoneità alla pratica sportiva agonistica da parte dell’atleta.

Già avanti al Tribunale federale, invero, la società aveva prodotto tale documentazione. E’ del resto significativo che la Procura, in sede di reclamo, nel contestare i criteri esposti dal Tribunale per la mitigazione delle sanzioni inflitte, nulla abbia osservato al riguardo, nell’assunto, evidentemente, che tale profilo di deferimento non debba essere più considerato.

Venendo, dunque, all'esame dei motivi di reclamo svolti dalla Procura, va osservato, quanto alla posizione del calciatore, che le motivazioni addotte dal Tribunale federale per ridurre la sanzione a una giornata di squalifica non sembrano al Collegio meritevoli di conferma.

Ed invero, quanto alla supposta inconsapevolezza della violazione inerente il mancato tesseramento, va considerato che, in effetti, l'età del ragazzo, prossimo alla maggiore età, impone l'adozione di una avvedutezza appropriata all'importanza che il tesseramento riveste ai fini di una valida pratica agonistica; non sono ammesse trascuratezze o superficialità, né ci si può nascondere dietro al fatto che si tratta di attività a carico della società, dal momento che sempre è richiesta la collaborazione dell'atleta, consistente nella sottoscrizione da parte sua (oltre che dei genitori) del modulo di tesseramento; mancando tale sottoscrizione, l'atleta sa di non essere tesserato e dunque il suo scendere in campo o il suo collaborare con l'arbitro integra gli estremi di una consapevole violazione delle norme federali.

Al riguardo, circa la gravità della violazione, è stato, del resto, chiaramente precisato che *“La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative”* (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 67/CFA/2022-2023).

Circa, poi, lo specifico profilo di responsabilità del calciatore, è stato, altresì, osservato che *“ In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione [...] va escluso che la”* responsabilità dello stesso calciatore *“sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l'obbligo (o l'onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell'accertare la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l'effettivo buon esito (e a fortiori l'esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano”* (ancora CFA, Sezioni Unite, decisione n. 67/2022-2023, che richiama, sul punto, le precedenti C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023, e C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022”).

Va dunque rivista in aumento la sanzione inflitta al calciatore, sebbene non nella misura, nuovamente richiesta dalla Procura, di 4 giornate, non trovando tale quantificazione riscontro nella stessa giurisprudenza endofederale ampiamente citata dalla parte reclamante e d'anzì riportata, secondo la quale *“appare congruo stabilire la misura della sanzione della squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata”*, restando poi *“irrelevante la circostanza che l'illecito sia stato commesso”*, come nel caso di specie, *“in una stagione sportiva ormai decorsa”* (ancora CFA, Sezioni Unite, decisione n. 67/2022-2023; per un'applicazione successiva di tali principi, si veda, ex multis, CFA, sez. I, n. 3/2023-2024).

Sulla base degli esposti principi e criteri, la sanzione applicata al calciatore deve dunque essere rideterminata in due giornate di squalifica.

Per quanto concerne, poi, la posizione della Società, parimenti sono da accogliere le considerazioni della Procura circa il fatto che il tesseramento avvenuto dopo la contestazione non valga a mitigare la responsabilità della compagine. Si tratta, invero, di un comportamento doveroso, di ripristino della legalità federale, che se fosse mancato avrebbe semmai costituito un elemento aggravante.

Sulla scorta della medesima giurisprudenza federale sin qui ampiamente citata, ritiene il Collegio che vadano comminati i richiesti due punti di penalizzazione, corrispondenti al consolidato criterio secondo cui va applicato un punto di squalifica per ogni giornata di indebito utilizzo, con elevazione anche della sanzione pecuniaria nella misura, richiesta dalla Procura e che il Collegio ritiene congrua, di € 350,00.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Lorenzo Ambrogio: squalifica di 2 (due) giornate di gara;
- alla società A.S.D. Sca Asti: ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. (Campionato Under 17)

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE
Marco La Greca

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28 Novembre 2024

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 14 Novembre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)